



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di laurea magistrale in  
Economia e Finanza

Tesi di Laurea

## **I paradisi Fiscali**

Analisi e regolamentazione

### **Relatore**

Prof. Dino Rizzi

### **Laureando**

Alex Turco

Matricola 872341

### **Anno Accademico**

2022/2023

# I PARADISI FISCALI: analisi e regolamentazione

## Indice

1. Evasione ed elusione Fiscale
  - 1.1. Elusione fiscale
  - 1.2. Evasione fiscale
  - 1.3. Aggressive Tax Planning
  - 1.4. L'evasione fiscale in Italia
    - 1.4.1. Economia sommersa
    - 1.4.2. Comportamenti opportunistici
2. Società off-shore
  - 2.1. Panoramica generale
  - 2.2. Strumenti di contrasto verso le società off-shore
3. I paradisi bancari
  - 3.1. Il segreto bancario
  - 3.2. Accordi tra svizzera, stati uniti e unione europea
  - 3.3. La disciplina dei paradisi bancari
4. I paradisi fiscali
  - 4.1. Caratteristiche
  - 4.2. La storia della normativa
  - 4.3. La normativa italiana
    - 4.3.1. I dati in Italia
  - 4.4. Il sistema tributario britannico
  - 4.5. Cooperative compliance
  - 4.6. Black list
  - 4.7. Liste OFAC
  - 4.8. Liste antiriciclaggio Unione Europea
5. Gli scandali sui paradisi fiscali
  - 5.1. Panama Papers
  - 5.2. Paradise papers
  - 5.3. Luanda Leaks e Offshore Leaks
6. I paradisi fiscali: riciclaggio e finanziamento al terrorismo
  - 6.1. Reati speculari
  - 6.2. Riciclaggio di denaro

6.3. Finanziamento al terrorismo

6.4. misure contro il terrorismo e il riciclaggio

## INTRODUZIONE

I paradisi Fiscali sono Stati il cui ordinamento tributario è caratterizzato da aliquote molto basse o da particolari agevolazioni fiscali per i non residenti al fine di attrarre eventuali insediamenti produttivi e/o finanziari con capitali provenienti dall'esterno.

Tali agevolazioni vengono sfruttate prevalentemente da imprese che intendono svolgere attività produttive o effettuare operazioni societarie con modalità tributarie più vantaggiose di quelle in essere nel paese d'origine (c.d. Società Offshore).

Oltre ad un sistema tributario agevolato, i paradisi fiscali sono caratterizzati da un'elevata segretezza del sistema bancario e finanziario e una vigilanza assai ridotta sulla provenienza dei capitali rispetto alla maggior parte degli altri Stati del mondo: in questi casi si utilizza più precisamente il termine "paradisi bancari".

Questa serie di comportamenti ha come obiettivo quello di ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte dello Stato, utilizzando pratiche che infrangono le norme fiscali; si parla quindi di evasione fiscale, argomento che verrà approfondito nel capitolo due della tesi.

L'evasione fiscale è una pratica in espansione e una delle cause è proprio l'aumento di giurisdizioni dotate di un sistema fiscale privilegiato (i paradisi fiscali). La presente Tesi verterà su questo tema andando ad illustrare le caratteristiche tipiche dei paesi sopra citati e individuare le pratiche di difesa utilizzate.

Gli Stati moderni fanno perno su un principio che è fondamentale, ossia quello che tutti pagano le tasse su una base equa al fine di avere accesso a determinati beni e servizi pubblici. L'evasione delle imposte provoca squilibri nei bilanci pubblici per miliardi di euro ogni anno.

Una delle misure difensive sopra citate è l'individuazione, sulla base di specifici criteri, di una lista di Stati definiti come "Paradisi fiscali", individuati dall'Unione Europea sulla base di indagini portate avanti dalla Commissione UE. I criteri sono i seguenti:

- trasparenza fiscale;
- scambio di informazioni;
- presenza di regimi fiscali privilegiati;
- sistemi con bassissima imposizione, se non uguale a zero.

Ad oggi, la lista comprende principalmente Stati dell'America Meridionale, quali ad esempio Bahamas, Panama e Isole Vergini.

L'Unione europea utilizza gli strumenti della “black list” per rilevare i rischi di abuso fiscale e concorrenza fiscale internazionale dannosa dei diversi paesi. Data l'istituzione di tali meccanismi di controllo per l'estero, la Commissione Europea ha la possibilità di avviare un dialogo attivo con le giurisdizioni estere al fine di concordare misure per adeguare queste ultime alle norme di trasparenza fiscale e di non concorrenza.

Da sottolineare come la disciplina concernente la black list è stata oggetto di svariati interventi durante gli ultimi anni. Il legislatore italiano, di concerto con le normative UE, ha svolto una massiccia rivisitazione dell'elenco dei Paesi che adottano un regime fiscale privilegiato. Lo scambio di informazioni tra i vari Paesi e la firma di trattati (bilaterali) contro le doppie imposizioni ha portato allo snellimento della black list. Esso è il risultato, portato avanti dall'OCSE negli ultimi anni, contro la lotta all'evasione e all'elusione fiscale internazionale. È molto probabile che nei prossimi anni l'elenco dei Paesi con un regime fiscale privilegiato potrebbe addirittura scomparire.

## CAPITOLO I - EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE

### 1.1 – Elusione fiscale

Elusione fiscale ed evasione fiscale sono due termini che spesso vengono usati in modo intercambiabile, ma hanno significati differenti: con il primo si intende l'uso legale ma abusivo di scappatoie al fine di ridurre il carico fiscale, ad esempio attraverso l'utilizzo di deduzioni, crediti di imposta o altre agevolazioni fiscali previste dalla Legge.

L'elusione può essere considerata legale se fatta rispettando le norme fiscali, ma può essere considerata immorale o eticamente discutibile poiché può comportare la riduzione dell'imposizione fiscale al di sotto dei livelli che un contribuente equo dovrebbe pagare.<sup>1</sup> Spesso, l'elusione fiscale coinvolge l'uso di strumenti finanziari sofisticati o di schemi di investimento complessi, che richiedono una conoscenza specifica della legge fiscale e delle tecniche di pianificazione fiscale. Inoltre, l'elusione fiscale può avere un impatto negativo sul bilancio dello Stato e sulla sua capacità di finanziare i servizi pubblici, come l'istruzione e la sanità<sup>2</sup>; nel 2018, vengono spostati verso i paradisi fiscali oltre 30 miliardi di dollari, corrispondenti a circa 27 miliardi di euro (l'aumento rispetto al 2015 è stato di 7 miliardi). Lo Stato italiano ci perde in gettito fiscale circa 6,5 miliardi di euro, pari a circa il 20% delle entrate totali.<sup>3</sup> I paradisi fiscali dell'Unione europea sottraggono all'Italia la quasi totalità delle entrate mancanti che le multinazionali dovrebbero versare, corrispondente a circa 5,65 miliardi di euro. Il colpevole numero uno è il Lussemburgo, che da solo sottrae all'Italia 2,74 miliardi di euro. Seguono Irlanda e Olanda che sottraggono 1,45 e 0,94 miliardi di euro.

In tutto il mondo, nel 2018, le multinazionali sono riuscite a spostare circa 770 miliardi di euro verso i paradisi fiscali, diminuendo il gettito fiscale globale delle imprese del 10%. Tutti i grandi paesi europei perdono tali risorse:

- Germania, -29%
- Regno Unito, -28%

---

<sup>1</sup> Beghin M., (2021), *“L'elusione fiscale e il principio del divieto di abuso del diritto”*, Wolters Kluwer

<sup>2</sup> Ministero dell'economia e delle finanze (2022), *Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva*, Roma, 2022

<sup>3</sup> Tørsløv T., Ludvig W., Zucman G., (2021), *I profitti persi delle nazioni (The Missing Profits of Nations)*, ItaliaOggi, 20 agosto 2021

- Francia, -26%
- Stati Uniti, -23%
- Italia, -20%

Tra i paesi Ue che guadagnano in gettito si annoverano:

- Irlanda, +61%
- Belgio, +55%
- Lussemburgo, +49%
- Malta, +36%
- Paesi Bassi, +28%<sup>4</sup>

È evidente che molti Paesi subiscono perdite a causa del suddetto spostamento fiscale aggressivo delle multinazionali; questo induce a pensare che gli Stati target delle multinazionali (i paradisi fiscali) dovrebbero godere di questa distorsione economica, ma non sempre questo è vero; infatti, il processo risulta altamente dispendioso. Dai dati dell'elaborazione fatta dal Tax Justice network sul report Corporate Tax Statistics pubblicato dall'Ocse, emerge che i paradisi fiscali hanno incassato solamente 14,8 miliardi di dollari in più come imposte societarie, a fronte di oltre 100 miliardi risparmiati dalle multinazionali. Nella sostanza, per un dollaro di imposte sulle società raccolto dai paradisi fiscali, il mondo ne perde 6.<sup>5</sup>

Le analisi sopra esposte sono state rese possibili grazie all'attuazione in diversi Stati del c.d. *country-by-country report* del Progetto Beps di Ocse e G20: secondo il quale alle multinazionali con un fatturato uguale o superiore a 750 milioni di dollari viene imposto l'obbligo di dettagliare i numeri della loro attività per ogni singolo paese e non solo a livello globale. Grazie a questo, gli esperti attivisti del Tax Justice Network hanno potuto svolgere studi approfonditi che dimostrano quello che ormai è sempre stato sotto gli occhi di tutti, ovvero che la maggior parte delle multinazionali hanno consolidato meccanismi di elusione fiscale che arrecano danni alla collettività.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Rizzi M., (2021), *Aumenta l'elusione fiscale delle multinazionali in Italia*, ItaliaOggi, 20 agosto 2021

<sup>5</sup> Brocceri F., (2020), *Multinazionali ed elusione internazionale. 117 miliardi di gettito vanno persi*, FiscoOggi, 30 luglio 2020

<sup>6</sup> Buono E., (2016), *BEPS: sui risultati del progetto, sì al monitoraggio da Ocse e G20*, FiscoOggi, 22 aprile 2016

## 1.2 - Evasione fiscale

Con il termine evasione fiscale, invece, si fa riferimento all'atto di non pagare le tasse dovute in modo intenzionale e illegale, ad esempio nascondendo parte del reddito o non dichiarando alcune attività economiche. L'evasione fiscale è considerata un reato e può portare a sanzioni amministrative e sanzioni penali, come multe e pene detentive.<sup>7</sup>

In generale, l'evasione fiscale è considerata un'attività criminale, mentre l'elusione fiscale è un'attività legalmente consentita ma può essere vista come un comportamento poco etico. Tuttavia, entrambe le attività hanno un impatto negativo sul sistema fiscale, poiché riducono le entrate fiscali e creano un ambiente di concorrenza sleale tra coloro che rispettano le regole fiscali e coloro che cercano di evitarle.

Il Parlamento europeo ha indicato a quota 825 miliardi di euro all'anno l'evasione fiscale nell'Unione Europea. In valori assoluti, l'Italia è al primo posto con 190,9 miliardi di euro evasi ogni anno, mentre al secondo e al terzo posto seguono Germania, con 125,1 miliardi e Francia con 117,9 miliardi. La classifica cambia qualora la media venisse calcolata sul numero complessivo di abitanti: il Belgio conta un'evasione pro capite di 2.676 euro, Lussemburgo conta 2.657 euro e Malta 2.059 euro.<sup>8</sup> Tutti questi Paesi sono sopra la media europea, pari a 1.634 euro pro capite. Sotto la media ci sono la Romania, che conta un'evasione pari a 824 euro pro capite e la Repubblica Ceca, con 833 euro. Ogni giorno in Europa vengono sottratti al Fisco 2,25 miliardi di euro.

---

<sup>7</sup> Visco V., (2015), "Evasione fiscale e contrasto all'evasione in Italia: reticenze, resistenze e ipotesi di intervento", *Giappichelli*, Fascicolo 4

<sup>8</sup> Galullo R. e Mincuzzi A., (2019), *Gli europei evadono 2,25 miliardi al giorno. Record pro capite in Danimarca (Italia esclusa)*, *Ilsole24ore*, 28 marzo 2019



Figura 1. Evasione fiscale stimata nei Paesi Europei



Fonte: Mitolo G., (2019), *evasione fiscale: Italia maglia nera in Europa*, Corriere Canadese, 20 luglio 2019

È stato creato un comitato dal Parlamento Europeo, a inizio del 2020, che ha il compito di analizzare le controversie fiscali e assistere la commissione europea su quanto concerne problemi in ambito monetario ed economico, con particolare riguardo sul tema delle tasse e impedimento di frodi, elusioni ed evasioni.


Tra il 2014 e il 2019, il Parlamento Europeo ha istituito diverse commissioni speciali, con diversi compiti, tra i quali quello di analizzare le denunce di cattiva amministrazione, riciclaggio di denaro, evasione fiscale e reati finanziari.<sup>9</sup> I risultati delle commissioni hanno identificato una serie di lacune nelle disposizioni fiscali che hanno poi indotto l'Unione Europea ad attuare diverse proposte di legge che migliorano lo scambio di informazioni in ambito fiscale.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Parlamento Europeo, (2021), *Un rapido sguardo alle commissioni parlamentari*, Bruxelles, marzo 2021

<sup>10</sup> Parlamento Europeo (2021), *Attualità: politica fiscale e soluzione dell'UE per impedire evasione ed elusione fiscale*, Bruxelles, aprile 2021

Dalla figura seguente (figura 2) si può notare come gli Stati sopra citati, con maggior evasione fiscale, sono anche gli Stati in cui l'imposizione fiscale dello Stato è più alta.

Figura 2. Totale delle entrate fiscali per stato membro dell'UE



Fonte: Parlamento Europeo (2021), Attualità: politica fiscale e soluzione dell'UE per impedire evasione ed elusione fiscale, Bruxelles, aprile 2021

### 1.3 Aggressive Tax Planning

La globalizzazione dell'economia e la mancanza di allineamento dei diversi sistemi fiscali adottati dagli Stati hanno dato origine a tecniche di pianificazione fiscale definite "aggressive", o aggressive tax planning (ATP). A causa dell'aumento delle operazioni transnazionali e dell'intensificarsi della competizione tra gli Stati, le grandi imprese, in particolare le multinazionali, hanno adattato la propria struttura organizzativa per rispondere in modo più efficace al nuovo ambiente competitivo. Questa dinamica si traduce nella pianificazione di strategie volte a sfruttare legalmente le discrepanze fiscali che si verificano tra le diverse giurisdizioni, poiché ogni giurisdizione è libera di applicare il livello di imposizione che ritiene opportuno. Il termine "aggressiva" viene applicato quando tali comportamenti vengono spinti all'estremo, ovvero quando si sfruttano al massimo le disparità esistenti tra i sistemi fiscali dei singoli Stati al fine di ottenere una riduzione del carico fiscale che altrimenti non sarebbe concessa. Questo viene ottenuto tramite il trasferimento di reddito imponibile da giurisdizioni con regimi fiscali ordinari a Paesi che offrono vantaggi fiscali maggiori.<sup>11</sup>

Un aspetto comune con le situazioni che soddisfano i requisiti dell'abuso del diritto è il fatto che, formalmente, le strutture adottate dalle multinazionali sono legittime. È il contrasto con gli obiettivi riconosciuti a livello internazionale che conferisce loro un carattere abusivo. Gli elementi fondamentali associati all'ATP sono sostanzialmente tre. Innanzitutto, vi è lo sfruttamento delle disparità fiscali al fine di ottenere un vantaggio fiscale. Ciò è reso possibile dalla combinazione di regimi fiscali applicabili alla stessa transazione in due o più Paesi, permettendo di individuare giurisdizioni con sistemi fiscali che offrono una tassazione inferiore rispetto al Paese di residenza. Questo comportamento non viola in sé alcuna norma, infatti, grazie al diritto di stabilimento nell'ambito dell'Unione Europea (UE), l'articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) riconosce la possibilità di costituire e gestire imprese, società, agenzie, succursali o filiali che svolgano un'effettiva attività economica. L'insediamento stabile in uno Stato membro consente di partecipare in modo stabile e continuativo alla vita economica di uno Stato dell'UE diverso da quello di origine.

---

<sup>11</sup> Ferrucci C. (2022), *La tassazione delle imprese nell'Unione Europea: gli effetti sul mercato unico della concorrenza fiscale*, Università LUISS

In secondo luogo, si verifica un "disallineamento" o una "disconnessione" tra lo Stato in cui viene generata la ricchezza e il luogo in cui vengono pagate le imposte. Questa situazione entra in conflitto con la sovranità fiscale riconosciuta a ciascun Paese e comporta consistenti perdite di gettito fiscale, oltre all'accumulo di capitali in Paesi con giurisdizioni poco trasparenti. In questa circostanza, è rilevante il nesso causale tra l'ottenimento del risparmio fiscale e lo sfruttamento delle disparità fiscali a livello transnazionale, mentre l'intenzionalità dell'azione non è rilevante.

In terzo luogo, vi è la situazione di "doppia non imposizione involontaria", che si verifica quando gli Stati non hanno volontariamente consentito la doppia non imposizione. In altre parole, si verifica quando la doppia non imposizione non è il risultato di un coordinamento transnazionale voluto dagli Stati.

La presenza di questi elementi conduce alla pianificazione fiscale aggressiva, che può essere considerata una strategia vera e propria, una scelta su dove pagare le imposte e uno sfruttamento delle asimmetrie che genera distorsioni sia sulla leale concorrenza e l'equità tra le nazioni, sia sulla stabilità del sistema fiscale interno. I principali schemi seguiti possono essere ricondotti a tre linee di azione: localizzare i profitti in Paesi a bassa tassazione, localizzare le perdite in Paesi ad alta tassazione e utilizzare strumenti ibridi al fine di ottenere la doppia non imposizione.<sup>12</sup>

Se vogliamo confrontare concetti simili ma con effetti diversi, possiamo affermare che sia l'abuso del diritto che la pianificazione fiscale aggressiva mirano a ottenere risparmi fiscali derivanti dalla discrepanza tra forma e sostanza. Tuttavia, la differenza sta nel fatto che nell'abuso del diritto tale discrepanza si verifica nello stesso Stato in cui si realizza l'operazione, e assume rilievo l'elemento intenzionale. Nella pianificazione fiscale aggressiva, invece, la discrepanza deriva dall'utilizzo delle diverse normative fiscali a livello globale, poiché una stessa operazione può assumere configurazioni diverse, e l'elemento dell'intenzionalità non ha rilevanza.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Valente P. (2022), *Contro l'aggressive tax planning: le ultime iniziative a livello europeo*, IPSOA, 18 ottobre 2022

<sup>13</sup> Commissione Europea, *European semester thematic factsheet curbing aggressive tax planning*, 20 novembre 2017, [https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150511/5%20-%2004%20european-semester\\_thematic-factsheet\\_curbing-agressive-tax-planning\\_en.pdf](https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150511/5%20-%2004%20european-semester_thematic-factsheet_curbing-agressive-tax-planning_en.pdf)

#### **1.4 - L'evasione fiscale In Italia**

L'evasione fiscale in Italia sottrae all'erario una grande quantità di gettito, generando condizioni di concorrenza sleale tra le imprese, quindi, l'evasione fiscale va a distorcere le scelte economiche dei diversi operatori provocando inefficienze nel sistema produttivo (Andreoni J., Erard, B. e Feinstein J. (1998)).

Prima di fornire un dettaglio sull'evasione fiscale in Italia, può essere utile riassumere il Sistema tributario italiano, il quale trattasi di un sistema tributario complesso, che prevede l'applicazione di diversi tipi di imposte e tasse a livello nazionale, regionale e locale.

C'è differenza tra il termine "Imposte" e "tasse", ma l'elemento chiave che distingue le imposte dalle tasse è il fatto che le imposte sono generalmente pagamenti obbligatori senza un diretto corrispettivo specifico, mentre le tasse sono pagamenti richiesti in cambio di servizi o benefici specifici forniti dal governo o da altre autorità pubbliche. Entrambi sono importanti fonti di entrate per il governo e svolgono un ruolo essenziale nella finanziaria pubblica.

I bisogni soddisfatti dallo Stato sono noti come bisogni pubblici, mentre i mezzi attraverso i quali li soddisfa sono definiti servizi pubblici. Questi servizi possono essere suddivisi in due categorie: servizi pubblici generali e servizi pubblici speciali. I servizi pubblici generali vengono forniti a tutti i membri della comunità senza distinzioni. Sono considerati indivisibili poiché non è possibile determinare il vantaggio specifico che ciascun individuo trae da tali servizi. Al contrario, i servizi pubblici speciali sono disponibili per la comunità, ma la decisione di utilizzarli spetta a ciascun individuo. Questi servizi sono considerati divisibili poiché è possibile identificare i vantaggi specifici che i singoli utenti possono ottenere, ad esempio, l'istruzione pubblica.

Per fornire questi servizi pubblici, lo Stato acquisisce i fattori di produzione necessari e li utilizza per soddisfare i bisogni della comunità. Questo processo comporta spese pubbliche, che richiedono risorse finanziarie. Lo Stato ottiene queste risorse attraverso le entrate pubbliche, che possono essere suddivise in due categorie principali: entrate tributarie ed entrate extra tributarie; lo Stato svolge la sua attività attraverso vari soggetti, tra cui i ministeri locali (come Regioni, Province e Comuni) che offrono servizi come istruzione, sanità e giustizia, enti pubblici e imprese pubbliche.

Il sistema tributario è costituito da un insieme di norme che regolamentano come lo Stato impone tributi ai cittadini e li riscuote. Il sistema tributario italiano si basa su principi fondamentali, tra cui:

- Capacità contributiva: ogni cittadino contribuisce alle spese pubbliche in base alla sua ricchezza posseduta;
- Progressività: all'aumentare del reddito, il prelievo di ricchezza da parte dello Stato aumenta in modo più che proporzionale.<sup>14</sup>

Le principali imposte a livello nazionale sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'IRPEF è un'imposta progressiva, ovvero la tassazione media applicata aumenta man mano che aumenta il reddito del contribuente, che tassa il reddito delle persone fisiche in base a una scala di aliquote crescenti, che va dal 23% al 43%.<sup>15</sup> L'IVA, invece, è un'imposta sul valore aggiunto, che tassa i beni e i servizi con un'aliquota standard del 22%, anche se esistono alcune aliquote ridotte per determinati beni e servizi, come ad esempio i prodotti alimentari, tassati con un'IVA pari al 10%. Inoltre, ci sono anche altre imposte a livello nazionale, come l'imposta sulle società (IRES), l'imposta di registro, l'imposta sulle successioni e donazioni, e l'imposta sulle transazioni finanziarie. A livello regionale, la principale imposta è quella sulle attività produttive (IRAP). Il sistema tributario italiano è stato oggetto di molte riforme negli ultimi anni, con l'obiettivo di semplificare e rendere più equo il sistema fiscale.

Le principali tasse, invece, sono ad esempio la TARI (destinato a finanziare i costi della raccolta e smaltimento rifiuti), la tassa sull'occupazione di suolo pubblico o la tassa di registro sul contratto di locazione.<sup>16</sup>

L'evasione fiscale in Italia è stato un problema persistente per molti anni e rappresenta una sfida costante per il sistema fiscale italiano. Come già evidenziato sopra, si stima che l'evasione fiscale in Italia ammonti a decine di miliardi di euro all'anno, causando una significativa perdita di entrate per il governo e creando così un ambiente di concorrenza sleale tra le imprese. Le principali forme di evasione fiscale in Italia includono il lavoro nero, la falsa dichiarazione dei redditi, l'omissione di fatturazione, l'utilizzo di fatture false e l'evasione fiscale internazionale attraverso l'utilizzo di paradisi fiscali. Le imprese sono

---

<sup>14</sup> Rosen H. e Gayer T., (2019), *Scienza delle finanze*, McGraw-Hill Education


<sup>15</sup> Brocardi, *Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)*, <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/>

<sup>16</sup> Da registrare presso l'Agenzia delle Entrate e da pagare tramite F24

spesso coinvolte in queste attività illecite, ma anche i lavoratori autonomi e i cittadini privati possono essere responsabili dell'evasione fiscale.

Il governo italiano ha adottato diverse misure per contrastare l'evasione fiscale negli ultimi anni. Queste misure includono l'introduzione di nuove tecnologie per il monitoraggio fiscale, la semplificazione del sistema fiscale per rendere più facile per i contribuenti conformarsi alle norme fiscali e l'introduzione di sanzioni più severe per coloro che evadono le tasse. Tuttavia, nonostante gli sforzi del governo, l'evasione fiscale in Italia rimane un problema persistente e molto diffuso. Il governo italiano deve continuare a lavorare per migliorare l'efficacia delle misure contro l'evasione fiscale e per educare i cittadini sulla necessità di conformarsi alle regole fiscali per garantire un sistema fiscale equo e sostenibile. Come si può evincere dalla Figura 1, che mostra la propensione all'evasione fiscale, essa deriva principalmente dall'IRPEF dei lavoratori autonomi. Durante gli anni, l'evasione di tale imposta è addirittura aumentata, passando da circa il 62% nel 2014 al 68% del 2019.

Figura 3. La propensione all'evasione per le varie imposte (valori in percentuale)



Fonte: Brugnara L. (2021), "Le novità sull'evasione fiscale e contributiva in Italia", *Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani*, pp. 1-4

### 1.4.1 - Economia sommersa

L'economia sommersa in Italia è una realtà diffusa e rappresenta una sfida per il sistema economico del paese. L'economia sommersa si riferisce all'insieme delle attività economiche che non sono ufficialmente registrate, e che pertanto non sono sottoposte a regolamentazioni e normative, ma concorrono alla formazione del PIL. Le principali forme di economia sommersa in Italia includono il lavoro nero, il contrabbando, il commercio di prodotti contraffatti, l'evasione fiscale e la corruzione. Si stima che l'economia sommersa in Italia rappresenti circa il 13% del PIL del paese, con un impatto significativo sulla crescita economica e sul benessere sociale<sup>17, 18</sup>. L'economia sommersa ha diverse conseguenze negative per il paese, tra cui la perdita di entrate fiscali, la riduzione del livello di protezione sociale per i lavoratori, l'incremento della disuguaglianza economica e sociale e la distorsione della concorrenza tra le imprese. Il governo italiano ha adottato diverse misure per contrastare l'economia sommersa, tra cui l'introduzione di nuove normative e regolamentazioni, la semplificazione del sistema fiscale. Tuttavia, l'economia sommersa in Italia rimane una sfida persistente e richiede un impegno continuo da parte del governo e della società nel suo complesso per affrontare questo problema e garantire un sistema economico equo e sostenibile.

Per molti, l'economia sommersa rappresenta un modo alternativo per proteggersi da un'eccessiva pressione fiscale e poter quindi competere in un mondo globalizzato. Gli effetti dell'economia sommersa hanno riflessi negativi che si ripercuotono su tutta l'economia di un paese, dalla sua struttura finanziaria fino alla struttura previdenziale. Dal punto di vista societario, il mancato versamento degli oneri fiscali e contributivi e la presenza di salari più bassi rispetto a quelli dei lavoratori regolari comporta una riduzione dei costi che consente la riduzione dei prezzi di vendita aumentandone i profitti. Questa modifica del sistema di prezzi e salari provoca una destabilizzazione dell'allocazione delle risorse. Inoltre, la mancata contabilizzazione comporta anche una distorsione sui calcoli degli indicatori economici tipici di un paese, come ad esempio, il prodotto interno

---

<sup>17</sup> Italia R., (2021), L'economia sommersa e illegale in Italia vale 203 miliardi, MilanoFinanza, 18 ottobre 2021

<sup>18</sup> Istat: Statistiche report, *l'economia non osservata nei conti nazionali | anni 2016-2019*, <https://www.istat.it/it/files//2021/10/REPORT-ECONOMIA-NON-OSSERVATA-2019.pdf>




loro, il tasso di disoccupazione, il tasso di inflazione, impedendo quindi di stimare e calcolare correttamente la situazione economica di un paese<sup>19</sup>.

La definizione data dalla materia delle scienze delle finanze è la seguente: “*il sommerso determina uno squilibrio nei conti dello Stato e nel sistema di protezione sociale; in quanto alla riduzione delle entrate consegue una riduzione dei servizi e un aumento delle tasse.*”<sup>20</sup>

Segue un’immagine che rappresenta la classifica dell’economia sommersa a confronto con gli Stati europei.

Figura 4. Il sommerso economico



Fonte: Bella M., Castriota S., Criscuolo S., Di Sanzo S., Lioci F., Mauro L., Patrignani L. (2013), *Fiscalità ed economia sommersa*, Confcommercio 19 luglio 2013

L’economia sommersa è composta principalmente da tre categorie:


- sotto dichiarazione, ossia le errate dichiarazioni sul fatturato e i costi della produzione, le quali rappresentano circa il 49% del totale dell’economia sommersa;
- lavoro irregolare, ossia la dichiarazione dell’input da lavoro, che rappresenta circa il 40% del totale

<sup>19</sup> Ministero dell’economia e delle finanze (2021), Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva

<sup>20</sup> Rosen H. e Gayer T., (2019), *Scienza delle finanze*, McGraw-Hill Education

- altro;

Figura 5. Composizione dell'economia sommersa



Fonte: Brugnara L. (2021), “Le novità sull’evasione fiscale e contributiva in Italia”, *Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani*, pp. 1-4

### 1.4.2 - Comportamenti opportunistici

I comportamenti opportunistici rientrano nella più ampia fattispecie dell'evasione fiscale. In Italia sono un fenomeno diffuso e si manifestano in diversi ambiti, come ad esempio il mondo degli affari, la politica e la vita sociale. Il comportamento opportunistico si riferisce all'adozione di strategie o comportamenti che, pur non essendo illegali, sono finalizzati a ottenere vantaggi personali a discapito del bene comune. Ad esempio, nel mondo degli affari, il comportamento opportunistico può manifestarsi attraverso l'adozione di pratiche anticoncorrenziali, la manipolazione dei prezzi, l'evasione fiscale o l'utilizzo di informazioni riservate per ottenere un vantaggio competitivo. In politica, il comportamento opportunistico può manifestarsi attraverso la corruzione, l'uso del proprio potere per ottenere vantaggi personali o l'adozione di politiche volte a ottenere il consenso dell'elettorato senza tener conto del bene comune. Nella vita sociale, il comportamento opportunistico può manifestarsi attraverso la mancanza di rispetto delle regole e delle norme sociali, l'adozione di comportamenti scorretti per ottenere un vantaggio personale o la mancanza di solidarietà verso gli altri membri della comunità.

Rientra nella categoria dei comportamenti opportunistici anche l'azzardo morale, il quale è un concetto che si riferisce all'idea che alcune attività o decisioni possono essere considerate immorali, ma che possono essere giustificate o addirittura incoraggiate dal punto di vista economico o finanziario.<sup>21</sup>

Ad esempio, un'azienda potrebbe decidere di produrre un prodotto dannoso per la salute dei consumatori, sapendo che ciò comporterà danni per la società nel suo complesso, ma benefici economici per l'azienda stessa. In questo caso, l'azienda sta facendo un azzardo morale, perché sta mettendo a rischio la salute pubblica per il proprio profitto. Un altro esempio di azzardo morale è il comportamento di alcuni istituti finanziari che hanno concesso prestiti rischiosi o hanno investito in prodotti finanziari rischiosi, sapendo che c'era una possibilità di perdere i soldi degli investitori, ma cercando di massimizzare il proprio profitto. L'azzardo morale è spesso associato alla mancanza di regolamentazione o alla debolezza delle leggi che dovrebbero proteggere la società e gli individui dalle conseguenze negative di queste attività. In alcuni casi, l'azzardo morale può anche essere una conseguenza dell'asimmetria delle informazioni, dove una parte coinvolta in una

---

<sup>21</sup> Gruber J., (2018), Scienza delle finanze, Manuali

transazione ha più informazioni dell'altra e può trarre vantaggio da questo, in questo caso si parla di asimmetria informativa ex-post.

In generale, l'azzardo morale rappresenta una sfida importante per le società moderne e richiede un equilibrio delicato tra la libertà economica e il benessere collettivo. Gli sforzi per prevenire l'azzardo morale includono la regolamentazione e la supervisione dei mercati finanziari e delle imprese, così come la promozione dell'etica aziendale e della responsabilità sociale.

## CAPITOLO II – SOCIETA' OFF - SHORE

### 2.1 – Le società off-shore: panoramica generale

Una società offshore è una società costituita in un paese straniero con lo scopo di beneficiare di alcuni vantaggi fiscali, legali e di segretezza offerti da quel paese. Questi paesi, chiamati anche giurisdizioni offshore o paradisi fiscali, solitamente hanno tassi fiscali più bassi rispetto ad altri paesi e possono offrire una serie di vantaggi come la riservatezza, la protezione degli asset, la facilità di costituzione e gestione di società, e la riduzione della responsabilità fiscale per le aziende.

Tuttavia, è importante sottolineare che l'uso di società offshore può essere soggetto a restrizioni legali in alcuni paesi e può essere associato a pratiche di evasione fiscale o di riciclaggio di denaro.<sup>22</sup>

La Commissione europea stima la ricchezza globale off-shore a più di 7 trilioni di euro nel 2016, che corrisponde a più del 10% del Pil mondiale. Secondo la Commissione Europea gli effetti delle misure di contrasto all'evasione fiscale attuate a partire dal 2009 hanno avuto degli effetti nel breve periodo, poiché già dal biennio 2013-2014 il dato ha ripreso a salire drasticamente. L'ultimo biennio di analisi (2015-2016) vede il dato ridursi di nuovo, e si presume sia un effetto delle ulteriori misure emerse per combattere l'evasione fiscale (ad esempio l'avvio della Fatca negli USA o l'approvazione delle iniziative sul modello Crs da parte del G20).


Nell'Unione Europea, vengono definiti in circa un trilione e mezzo di euro nel 2016 la ricchezza detenuta dagli europei nei paradisi fiscali; dal rapporto della Commissione è evidente che la maggior parte della ricchezza offshore è detenuta da paesi che non fanno parte dell'Ocse (4,6 trilioni nel 2016), in particolare, tra questi si annovera la Cina, che ha visto la ricchezza offshore aumentare di 21 volte dal 2001 al 2016 (quasi 2 trilioni di dollari off-shore nel 2016).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Studio Martelli & Partners S.p.A., BLOG, <https://www.studiomartelli.it/blog/>

<sup>23</sup> Galullo R. e Mincuzzi A. (2019), *Nei paradisi fiscali nascosti dagli italiani 142 miliardi*, Il sole24ore, 12 ottobre 2019

Figura 6. Evoluzione della ricchezza globale offshore



Fonte: Commissione Europea (2021), L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi, Bruxelles, 01 giugno 2016

Tra i vantaggi delle società create nei c.d. paradisi fiscali si annoverano quello di assicurare:

- maggiore riservatezza;
- ridurre (addirittura evitare) la tassazione sui redditi e sugli utili;
- protezione dei beni da eventuali azioni legali;
- migliore flessibilità nella distribuzione degli eventuali profitti.<sup>24</sup>

Oltre a quanto appena descritto, la politica interna degli Stati denominati paradisi fiscali, non prevede l'imposta sui redditi sulle società offshore, in quanto la loro politica ha come obiettivo quello di incentivare le società estere all'investimento in questi paesi, a discapito del finanziamento della spesa pubblica tramite i redditi delle società off-shore.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Pompei M. (2019), Studio Ue, *il patrimonio offshore nel 2016 va ancora di moda*, FiscoOggi, 12 dicembre 2019

<sup>25</sup> In aggiunta, questi Stati hanno già a disposizione una mole di entrate derivanti dalle imposte verso le società interne e per questo motivi i paradisi fiscali preferiscono "sacrificare" ulteriori proventi al fine di attirare nuovi investimenti dall'estero

L'obiettivo ultimo delle società off-shore, quindi, è quello di trasferire il profitto delle stesse da Stati a tassazione "ordinaria" verso stati a tassazione "ridotta".<sup>26</sup>

Come detto sopra, l'utilizzo di società off-shore è spesso associato a rischi e criticità, come la possibilità di essere coinvolto in attività illegali quali il riciclaggio di denaro o l'evasione fiscale. Le società off-shore sono spesso sotto la lente delle autorità fiscali poiché l'opacità delle loro operazioni può rendere difficile la loro tracciabilità e il controllo delle attività svolte. L'Italia, infatti, è intervenuta anzitutto con l'art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, il quale recita:

*“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato”.*<sup>27</sup>

Il comma 5-bis dello stesso art. 73 del D.P.R. 917/1985, introduce un altro requisito di territorialità, ossia:

*“Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del Codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:*

- *sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del Codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;*
- *sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.”*

A seguito di quanto detto, l'Agenzia delle Entrate italiana ha la facoltà di considerare i profitti delle società offshore tassati in Italia, soltanto per il presupposto che colui che li ha prodotti sia residente in Italia.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Moretti F. (2021), La fiscalità internazionale nell'ambito di società offshore e paradisi fiscali, Wolters kluwer, 08 maggio 2021

<sup>27</sup> Art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986

<sup>28</sup> Moretti F. (2021), La fiscalità internazionale nell'ambito di società offshore e paradisi fiscali, Wolters kluwer, 08 maggio 2021

## 2.2 – Strumenti di contrasto verso le società off-shore

Uno dei primi strumenti di contrasto utilizzato dai gruppi di imprese multinazionali è quella del “rigonfiamento” dei prezzi delle operazioni c.d. infragruppo. Queste operazioni hanno lo scopo di trasferire i redditi dai Paesi a fiscalità ordinaria (dove risiedono le società del gruppo) verso i paesi a fiscalità privilegiata (dove risiede la società off-shore); questo trasferimento riduce il carico fiscale sull’utile del gruppo. In contrasto a tale pratica, il nostro ordinamento prevede la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di disconoscere i prezzi che vengono praticati nelle transazioni infragruppo tra la società italiana e quella offshore, rideterminando eventuali prezzi “gonfiati” al loro normale valore di mercato e recuperando così la tassazione in Italia sulla differenza.<sup>29</sup> I documenti contabili (obbligatori nel momento in cui vengono effettuate operazioni infragruppo) che permettono il controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate vengono chiamati “Transfer Pricing”.<sup>30</sup>

Come già anticipato nel paragrafo 1, sui poteri che l’ordinamento italiano assegna agli organi di controllo fiscale, si evidenzia anche l’art. 167, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, il quale recita:

*“Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un’impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati”.*

L’articolo prevede quindi una particolare disciplina per quelle società estere controllate, che siano residenti in Stati a fiscalità privilegiata, permettendo di tassare quei redditi in

---

<sup>29</sup> Bagarotto M. (2019), “Transfer pricing e rischi di doppia imposizione internazionale alla luce dell’entrata in vigore delle Linee Guida”, Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, Fascicolo 2, pp. 311-345

<sup>30</sup> Merola A., *Società offshore: quali rischi*, Itaxa blog, 18 marzo 2023



Italia “per trasparenza”, anche se non sia presente un’effettiva distribuzione dei redditi in Italia. A questo ampio potere vengono esposte però diverse eccezioni, quali ad esempio la possibilità di dimostrare la piena attività nello Stato estero o quella di dimostrare che l’apertura della società off-shore in uno Stato a fiscalità privilegiata non derivi dalla volontà di spostare i redditi.<sup>31</sup>

Il controllo delle imprese in Europa non è semplice. In Europa, infatti, non è disponibile un registro delle imprese centralizzato ma soltanto singoli registri nazionali che però differiscono tra di loro per diversi criteri (natura delle informazioni, autorità, costi e modalità di accesso). Nel 2012, la Direttiva 2012/17/UE, sarebbe stato in grado di portare l’interconnessione dei registri a tutti gli stati membri; questa direttiva però portò soltanto a risultati parziali e poco soddisfacenti.<sup>32</sup> La creazione non riuscita del registro unico europeo è il maggior ostacolo alle indagini finanziarie a livello internazionale.<sup>33</sup>

La banca dati di Bureau van Dijk, ha analizzato ben 74 milioni di azionisti in più di venti milioni di aziende registrate in 44 paesi europee e ciò che è emerso è che circa l’8% degli azionisti delle aziende europee sono residenti in un paese diverso da quello dell’impresa soggetta. La maggior parte di questi soci esteri viene rilevata nelle giurisdizioni (esterne all’UE) di piccola entità come San Marino, Andorra e Gibilterra. In Unione Europea, invece, la maggior parte dei soci esteri si rilevano in Lussemburgo, Estonia, Croazia, Irlanda e Cipro. È evidente come i paesi sopra citati siano quegli stessi paesi dotati di incentivi fiscali, commercio internazionale, efficienza di istituzione e burocrazia.<sup>34</sup>

---


<sup>31</sup> Merola A., Società offshore: quali rischi, Itaxa blog, 18 marzo 2023

<sup>32</sup> La piattaforma che viene interrogata restituisce soltanto la partiva IVA e poco altro, non il nome dei soci o degli amministratori

<sup>33</sup> Accardo G. (2016), *Il caso Luxleaks dimostra che denunciare il malaffare non paga*, Internazionale, 26 aprile 2016

<sup>34</sup> Transcrime corner – Università cattolica (2019), *Chi controlla le società in Europa?*, Ilsole24ore, 30 gennaio 2020

Figura 7. Soci residenti in un paese diverso da quello in cui è registrata l'impresa



Fonte: Transcrime corner – Università cattolica (2019), *Chi controlla le società in Europa?*, Isole24ore, 30 gennaio 2020

Il registro dei titolari effettivi è sicuramente un prodotto utile, introdotto dalla quarta e poi dalla quinta direttiva antiriciclaggio e viene applicato dagli stati membri dal 2020.


Spesso però, la cosa importante non è soltanto sapere da chi è controllata un'impresa, ma soprattutto come. Ad esempio, un soggetto potrebbe detenere il 51% di una società;

diverso è se lo detiene direttamente (senza azionisti intermedi), altro conto è se lo detiene tramite società interposte, spesso registrate in qualche paradiso fiscale.

Transcrime (Centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) ha misurato la complessità della struttura proprietaria tramite una misura indiretta, ossia il numero di livelli che separano un'impresa dal suo titolare effettivo; se questa distanza è pari a 1 allora l'azienda è direttamente controllata dai suoi titolari effettivi senza azionisti intermedi, se questa distanza aumenta, invece, la struttura societaria diventa più complessa e quindi diventa difficile individuare i titolari effettivi.

Dai dati di Bureau Van Dijk, Transcrime ha calcolato la distanza media per tutte le imprese europee. Tra queste emerge Malta con una distanza di 1,7 (tra un'impresa maltese e il suo titolare effettivo c'è quasi sempre un'altra azienda), Danimarca con una distanza pari a 1,5 e Lussemburgo con 1,3.

Figura 8. Distanza fra aziende e titolari effettivi, valore medio per paese



Fonte: Transcrime corner – Università cattolica (2019), *Chi controlla le società in Europa?*, *Ilsole24ore*, 30 gennaio 2020

I risultati sopra descritti possono variare molto all'interno dello stesso paese, soprattutto tra settori differenti. Ad esempio, nel Regno Unito, le aziende hanno una distanza dal titolare effettivo in linea con quella europea. Altri paesi come le Isole del Canale (Jersey e Guernsey) o l'isola di Man la distanza sale fino a, rispettivamente, 3,7 e 3,4. Il significato di questi numeri è che per definire il loro titolare effettivo bisogna fare ulteriori tre interrogazioni nel registro camerale, spesso di altri paesi. Non a caso, questi territori

sono i più citati quando si parla di paradisi fiscali, dove si nascondono molte società usate per eludere il fisco e nascondere proventi illeciti.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Transcrime corner – Università cattolica (2019), *Chi controlla le società in Europa?* Ilsole24ore, 30 gennaio 2020

## CAPITOLO 3 – I PARADISI BANCARI

### 3.1 – Il segreto bancario

Il segreto bancario si riferisce alla pratica per cui le banche sono tenute a mantenere la riservatezza sui dati finanziari dei propri clienti. Questi dati includono informazioni sul conto bancario, transazioni, saldi e altri dati finanziari rilevanti.

Il segreto bancario è stato introdotto per la prima volta nel XIX secolo, con lo scopo di proteggere la privacy dei clienti e prevenire la divulgazione non autorizzata di informazioni sensibili. Tuttavia, il segreto bancario ha anche permesso a individui e organizzazioni di nascondere attività illegali come la frode fiscale, il riciclaggio di denaro e altre attività illegali. Nel corso degli anni, molti paesi hanno iniziato a rivedere la loro legislazione in materia di segreto bancario, soprattutto a causa di preoccupazioni relative alla tassazione, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata. In molti paesi, l'obbligo di mantenere il segreto bancario è stato limitato in modo da permettere alle autorità di accedere alle informazioni finanziarie di un individuo in caso di sospetti di attività illegali. In particolare, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e il Financial Action Task Force (FATF) hanno svolto un ruolo importante nel promuovere la cooperazione internazionale per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le norme dell'OCSE prevedono la possibilità di scambio di informazioni fiscali tra i paesi membri, e il FATF ha sviluppato una serie di standard internazionali per prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che includono la necessità di rendere accessibili le informazioni finanziarie in casi di sospetto di attività illecite.<sup>36</sup>

In sintesi, sebbene il segreto bancario sia ancora in vigore in molti paesi, l'accesso alle informazioni finanziarie dei clienti da parte delle autorità statali è diventato sempre più importante nella lotta contro il crimine finanziario. Le istituzioni finanziarie devono pertanto rispettare le normative in vigore per la prevenzione e la segnalazione di attività illecite, pur mantenendo la necessaria tutela della privacy dei propri clienti.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Dharmapala d.a., Hines j. r. (2006), *Which countries becomes tax havens?*, NBER Working Papers n. W12802

<sup>37</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

### 3.2 – Accordi tra Svizzera, Stati Uniti e Unione europea

Gli accordi tra Svizzera, Stati Uniti e Unione Europea sono stati stipulati al fine di affrontare questioni fiscali, in particolar modo per contrastare l'evasione fiscale, per migliorare la trasparenza finanziaria e per promuovere la cooperazione internazionale in materia di scambio di informazioni finanziarie. Questi accordi hanno tuttora lo scopo di ridurre l'uso di conti bancari segreti e paradisi fiscali per eludere le norme fiscali nazionali. Di seguito il focus sugli accordi sopra citati:

- Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA): nel 2010, gli Stati Uniti hanno adottato il FATCA per combattere l'evasione fiscale da parte dei cittadini statunitensi con conti bancari offshore. Successivamente, la Svizzera ha stipulato un accordo bilaterale con gli Stati Uniti nel 2013 per consentire alle banche svizzere di condividere informazioni sui conti degli americani e conformarsi alle disposizioni del FATCA; nello specifico, ai sensi dell'accordo FATCA, le banche svizzere devono identificare i titolari dei conti americani e raccogliere informazioni finanziarie rilevanti, come saldi dei conti, interessi, dividendi e proventi da vendita di beni finanziari. Queste informazioni devono essere trasmesse alle autorità fiscali svizzere, che le inoltreranno alle autorità statunitensi tramite un canale ufficiale di scambio di informazioni. L'accordo ha comportato un cambiamento significativo nel settore bancario svizzero, poiché le banche sono state costrette a rivedere e adeguare le loro politiche e procedure di conformità fiscale. Ciò ha comportato un maggiore sforzo per identificare i clienti americani e raccogliere le informazioni necessarie per la segnalazione; infatti, il FATCA ha suscitato non poche critiche, soprattutto per il suo impatto sul rispetto della privacy e per il carico amministrativo imposto alle istituzioni finanziarie. Alcuni ritengono che il FATCA possa essere eccessivamente oneroso per le banche e che possa creare un clima di sfiducia nei confronti del sistema bancario internazionale;<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, "Relazioni bilaterali Svizzera–Stati Uniti d'America", 14/06/2023, <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/stati-uniti/ch-usa.html>

- Accordo tra la Svizzera e l'Unione Europea (Automatic Exchange of Information-AEI): nel 2014, la Svizzera ha concordato l'AEI con l'Unione Europea. Questo accordo prevede lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea per contrastare l'evasione fiscale. L'AEI richiede alle istituzioni finanziarie svizzere di identificare e segnalare le informazioni finanziarie dei cittadini e delle entità dell'Unione Europea alle rispettive autorità fiscali. Così come il FACTA, ciò include dati come saldi dei conti, interessi, dividendi e proventi da vendita di beni finanziari. Queste informazioni vengono poi trasmesse automaticamente alle autorità fiscali dei paesi membri dell'UE in conformità con le disposizioni dell'AEI. L'obiettivo principale dell'AEI è quello di prevenire l'evasione fiscale e migliorare la cooperazione fiscale tra la Svizzera e l'Unione Europea. L'accordo mira a ridurre l'uso di conti bancari segreti e paradisi fiscali per eludere le norme fiscali nazionali, garantendo una maggiore trasparenza finanziaria e scambio di informazioni tra le giurisdizioni coinvolte. L'AEI è stato sviluppato in risposta a una crescente pressione internazionale per combattere l'evasione fiscale e promuovere la cooperazione fiscale tra paesi. Ha anche influenzato l'evoluzione delle norme internazionali in materia di scambio di informazioni finanziarie, come i principi stabiliti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) attraverso il progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). L'AEI rappresenta un passo significativo nella cooperazione fiscale tra la Svizzera e l'Unione Europea, facilitando lo scambio di informazioni finanziarie per combattere l'evasione fiscale transfrontaliera. Esso ha portato una maggiore trasparenza finanziaria e ha fornito alle autorità fiscali maggiori strumenti per identificare le attività finanziarie nascoste e perseguire coloro che cercano di evitare il pagamento delle imposte;
  
- Accordo tra la Svizzera e l'Unione Europea (Accordo sulle questioni fiscali - Tassazione del risparmio): l'Accordo tra la Svizzera e l'Unione Europea sull'Accordo sulle questioni fiscali (Tassazione del risparmio) è un accordo bilaterale che riguarda la tassazione degli interessi sui risparmi detenuti da cittadini dell'Unione Europea in conti svizzeri. Questo accordo è stato stipulato nel 2005 e si basa sul principio della tassazione del risparmio a livello europeo.



L'accordo è stato introdotto per garantire che i cittadini dell'Unione Europea che guadagnano interessi sui loro risparmi in Svizzera siano soggetti a una forma di imposizione fiscale, al fine di evitare l'evasione fiscale attraverso conti bancari esteri. L'accordo prevede due possibili approcci per la tassazione del risparmio:

- Quella della ritenuta alla fonte: secondo questo approccio, la Svizzera applica una ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi effettuati ai cittadini dell'Unione Europea. La Svizzera raccoglie l'imposta e la trasferisce al paese di residenza del titolare del conto. Questo consente all'autorità fiscale del paese di residenza di tassare l'interesse per conto del titolare del conto.
- Scambio di informazioni: L'alternativa all'applicazione della ritenuta alla fonte è lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra la Svizzera e i paesi membri dell'Unione Europea. In base a questo approccio, le informazioni finanziarie sui conti dei cittadini dell'UE detenuti in Svizzera vengono trasmesse alle rispettive autorità fiscali, che possono poi tassare gli interessi in base alle norme fiscali nazionali.<sup>39</sup>

L'obiettivo principale dell'accordo è quello di garantire l'equità fiscale e la cooperazione fiscale tra la Svizzera e l'Unione Europea in materia di tassazione del risparmio. L'accordo mira, infatti, a prevenire l'evasione fiscale attraverso conti bancari esteri, garantendo che i cittadini dell'UE siano soggetti a un'imposizione fiscale adeguata sui loro interessi in Svizzera. L'accordo ha contribuito a creare un quadro normativo per la tassazione del risparmio transfrontaliero e ha facilitato la cooperazione fiscale tra la Svizzera e i paesi membri dell'Unione Europea.<sup>40</sup>

Tutti gli accordi tra la Svizzera, gli Stati Uniti e l'Unione Europea sono stati significativi nello sforzo di contrastare l'evasione fiscale internazionale e promuovere la trasparenza finanziaria. Questi accordi, infatti, mirano a garantire che le informazioni finanziarie siano scambiate tra le giurisdizioni in modo adeguato, consentendo ai governi di identificare le attività finanziarie nascoste e di perseguire i soggetti che cercano di evitare il pagamento delle imposte.

---

<sup>39</sup> Ryser M., *Accordi bilaterali svizzera-ue*, Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE, Agosto 2009

<sup>40</sup> EEAS (European External Action Service), Delegazione dell'Unione europea in Svizzera e per il Principato del Liechtenstein, "*L'Unione Europea e la Svizzera*", 30/07/2021

### 3.3 – La disciplina dei paradisi bancari

I paradisi bancari sono anche noti come giurisdizioni a bassa tassazione o anche come centri finanziari offshore; si tratta di paesi che offrono alle imprese e ai privati la possibilità di aprire conti bancari e depositare denaro con vantaggi fiscali, protezione della privacy e segretezza bancaria. Questi paesi o territori hanno la caratteristica di applicare tassi di imposizione fiscale molto bassi, se non addirittura nulli e non richiedono la divulgazione di informazioni bancarie a terzi, come governi o autorità fiscali straniere. Ciò significa che le società e le persone che utilizzano questi paradisi bancari possono evitare di pagare tasse sui redditi e sui guadagni depositati, possono proteggere la privacy delle loro attività finanziarie e, in alcuni casi, possono anche evitare di dichiarare i propri beni e redditi alle autorità fiscali del loro paese di residenza, tra i paesi più conosciuti si annoverano le isole Cayman, Bermuda, Svizzera e Singapore.<sup>41</sup>

In generale, la comunità internazionale sta lavorando per creare normative più rigorose per regolare l'attività dei paradisi bancari e prevenire l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Tuttavia, ci sono ancora molte giurisdizioni che offrono vantaggi fiscali e protezione della privacy alle imprese e ai privati, e molte persone continuano a utilizzare questi paesi per gestire i propri beni e redditi.<sup>42</sup>

La normativa sui paradisi bancari si concentra principalmente sulla lotta all'evasione fiscale e alla mancanza di trasparenza finanziaria che questi paesi o territori possono offrire ed esistono diverse misure che i paesi possono adottare per combattere l'utilizzo dei paradisi bancari, tra cui:

- Accordi bilaterali: alcuni paesi hanno siglato accordi bilaterali per lo scambio di informazioni fiscali, allo scopo di garantire una maggiore trasparenza fiscale e di contrastare l'evasione fiscale transfrontaliera;
- Blacklist: molti paesi hanno pubblicato liste nere di giurisdizioni considerate "non cooperative" in materia di fiscalità internazionale. Queste liste possono comportare sanzioni e restrizioni commerciali per i paesi che ne fanno parte;

---

<sup>41</sup> Shaxson N. (2012), *Treasure Islands: Uncovering the Damage of Offshore Banking and Tax Havens*, Vintage

<sup>42</sup> Migliorini F. (2023), *Cosa sono i paradisi fiscali? Dove si trovano?*, Fiscomania.com, 11 giugno 2023 <https://fiscomania.com/paradisi-fiscali/>

- Introduzione di normative antielusione: molti paesi hanno adottato norme per prevenire l'elusione fiscale attraverso l'uso di società e trust registrati in paesi a bassa tassazione;
- Introduzione di regolamentazioni sulla divulgazione delle informazioni bancarie: alcuni paesi hanno introdotto normative che richiedono alle banche di fornire informazioni sulle transazioni finanziarie effettuate dai loro clienti, allo scopo di prevenire l'utilizzo dei paradisi bancari per attività illecite.<sup>43</sup>

Esistono infatti diverse normative internazionali che cercano di regolare l'attività dei paradisi bancari e ridurre l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro, ad esempio:

- Common Reporting Standard (CRS): è uno standard sviluppato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) che richiede alle giurisdizioni aderenti di scambiarsi automaticamente informazioni sui conti bancari di residenti stranieri. Questo aiuta i paesi a tracciare i redditi e i guadagni depositati all'estero e a prevenire l'evasione fiscale; il CRS si basa su un sistema di rapporti standardizzati, che definiscono le informazioni fiscali da trasmettere e le modalità di trasmissione. Il sistema di rapporti è stato sviluppato per garantire la compatibilità e l'interoperabilità tra i diversi sistemi fiscali nazionali. Attualmente, oltre cento paesi, tra cui molti paesi considerati paradisi fiscali, hanno adottato il CRS. Ciò significa che i titolari di conti finanziari residenti in questi paesi devono fornire informazioni sulle loro attività finanziarie ai rispettivi governi, che condivideranno tali informazioni con le autorità fiscali dei paesi di residenza dei titolari dei conti; il CRS ha rappresentato un importante passo avanti nella lotta all'evasione fiscale transfrontaliera e ha permesso ai paesi di rafforzare la cooperazione internazionale in materia fiscale. L'ambito oggettivo del CRS riguarda: i conti deposito, i conti di custodia, le quote del capitale di rischio e i contratti di assicurazione. L'elenco dei paesi che aderiscono al CRS è consultabile dalla tabella contenuta nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 all' allegato C.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Pellegrini V., Tosti E. (2011), *Alla ricerca dei capitali perduti: una stima delle attività all'estero non dichiarate dagli italiani*, Questioni di Economia e Finanza, (Occasional Papers), Banca d'Italia, n. 97, luglio 2011

<sup>44</sup> Camera dei deputati (2016), *lotta all'evasione fiscale: contesto internazionale e linee guida ocse*, Roma, 12 maggio 2016

- Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): è un progetto dell'OCSE che mira a impedire alle imprese multinazionali di spostare profitti in giurisdizioni a bassa tassazione per evitare di pagare imposte nei paesi dove effettivamente operano; è un progetto per affrontare le sfide poste dalle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva da parte delle multinazionali. Il BEPS riguarda le pratiche che le multinazionali utilizzano per minimizzare il loro carico fiscale, spostando i profitti verso paesi a bassa tassazione o senza tassazione, attraverso la creazione di società fittizie o il trasferimento di attività ad alto valore aggiunto verso questi territori. Il progetto BEPS si concentra su quattro aree principali:
  - Individuazione dei profitti: il progetto cerca di identificare i meccanismi utilizzati dalle multinazionali per spostare i profitti verso giurisdizioni a bassa tassazione o senza tassazione;
  - Rafforzamento delle norme sulla trasparenza fiscale: il progetto mira a migliorare la trasparenza delle multinazionali in materia fiscale, attraverso l'obbligo di fornire maggiori informazioni sulle loro attività e sui loro utili;
  - Modifiche alle norme sulla tassazione delle imprese: il progetto BEPS cerca di armonizzare le regole sulla tassazione delle imprese, prevenendo la doppia imposizione e limitando la possibilità per le multinazionali di trasferire i propri profitti verso giurisdizioni a bassa tassazione;
  - Coordinamento internazionale: il progetto cerca di migliorare la cooperazione tra i paesi in materia fiscale, promuovendo la condivisione delle informazioni e la standardizzazione delle procedure.<sup>45</sup>
  
- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): è una legge degli Stati Uniti che richiede alle banche estere di segnalare i conti bancari detenuti da cittadini statunitensi e di collaborare con le autorità fiscali degli Stati Uniti per prevenire l'evasione fiscale; il FATCA è stato introdotto nel 2010 come parte dell'approccio del governo degli Stati Uniti per contrastare l'evasione fiscale transfrontaliera e aumentare la trasparenza fiscale internazionale. La legge richiede alle istituzioni

---

<sup>45</sup> Camera dei deputati (2016), *lotta all'evasione fiscale: contesto internazionale e linee guida ocse*, Roma, 12 maggio 2016

finanziarie estere di registrarsi presso il Servizio delle Entrate Interne degli Stati Uniti (IRS) e di comunicare informazioni sui conti finanziari detenuti da cittadini statunitensi o da titolari di conti che hanno un legame con gli Stati Uniti. Le istituzioni finanziarie che non rispettano le disposizioni del FATCA possono essere soggette a sanzioni finanziarie e ad altre conseguenze legali. Inoltre, il FATCA ha portato a una maggiore cooperazione tra gli Stati Uniti e altri paesi nel campo della tassazione internazionale e ha contribuito a migliorare la trasparenza fiscale internazionale. Tuttavia, la legge ha anche suscitato alcune preoccupazioni per quanto riguarda la privacy dei dati e il rischio di costi aggiuntivi per le istituzioni finanziarie che devono conformarsi alle disposizioni del FATCA. Attualmente, molti paesi hanno siglato accordi con gli Stati Uniti per implementare il FATCA e scambiare informazioni fiscali con gli Stati Uniti. Inoltre, molti paesi hanno sviluppato normative simili al FATCA per migliorare la trasparenza fiscale internazionale.<sup>46</sup>

- Anti-Money Laundering (AML): sono le normative che richiedono alle banche di identificare i propri clienti e di segnalare transazioni sospette alle autorità competenti per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il riciclaggio di denaro è il processo attraverso il quale i proventi illeciti vengono convertiti in denaro "pulito" che può essere utilizzato senza sollevare sospetti. Il finanziamento del terrorismo, invece, consiste nell'utilizzo di fondi illeciti per finanziare attività terroristiche. Le istituzioni finanziarie sono obbligate per legge a implementare misure di AML per prevenire che i propri servizi siano utilizzati per scopi illeciti e per identificare e segnalare eventuali attività sospette alle autorità competenti. Le misure di AML includono l'identificazione dei clienti, la valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, la gestione dei rischi, la sorveglianza delle attività dei clienti, la formazione dei dipendenti e la segnalazione di attività sospette alle autorità competenti. Le istituzioni finanziarie devono anche rispettare i requisiti normativi AML stabiliti dalle autorità competenti e dalle organizzazioni internazionali, come ad esempio il Financial Action Task Force (FATF), un'organizzazione intergovernativa che si

---

<sup>46</sup> Kudrle R. (2009), *Did blacklisting hurt the tax havens?*, Università Bocconi, No. 2008-23

occupa di sviluppare politiche e standard internazionali per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. L'AML è una misura importante per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e contribuisce a mantenere la trasparenza e l'integrità del sistema finanziario internazionale.<sup>47</sup>

- Base imponibile comune consolidata dell'Unione Europea (CCCTB): è un progetto dell'Unione Europea per armonizzare le regole fiscali tra gli Stati membri e ridurre la possibilità per le imprese di spostare profitti in giurisdizioni a bassa tassazione. La Base imponibile comune consolidata dell'Unione Europea (in inglese "Common Consolidate Corporate Tax Base" o "CCCTB") è quindi una proposta legislativa dell'Unione Europea (UE) volta a creare una base imponibile unica per le società che operano all'interno dell'UE. In pratica, la CCCTB permetterebbe alle società di consolidare la loro base imponibile per tutti i paesi dell'UE in cui operano, invece di dover presentare una dichiarazione fiscale separata per ogni paese. Ciò renderebbe più facile per le società operare a livello transfrontaliero e ridurrebbe la complessità della tassazione delle società all'interno dell'UE. Inoltre, la CCCTB prevede una regola di ripartizione degli utili che distribuisce gli utili di una società in base alla sua presenza fisica in ogni paese dell'UE. Questo permetterebbe di eliminare la doppia imposizione economica che le società potrebbero incontrare in caso di tassazione in più paesi dell'UE. La proposta di CCCTB è stata oggetto di discussione e negoziazione per molti anni. Tuttavia, nonostante il sostegno da parte di alcuni paesi dell'UE, è stata rinviata a causa delle preoccupazioni espresse da altri paesi, soprattutto per quanto riguarda la sovranità fiscale e la possibilità che alcuni paesi possano perdere introiti fiscali. Nonostante ciò, la CCCTB è stata recentemente riproposta dalla Commissione europea nel 2021, in un nuovo pacchetto di proposte fiscali. Tuttavia, la discussione e l'approvazione delle proposte richiederanno ancora del tempo e negoziazione tra i paesi dell'UE prima che diventino legge.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Banca d'Italia, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=1&dotcache=refresh>

<sup>48</sup> European Commission (2016), *Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)*, Bruxelles 20 ottobre 2016

## CAPITOLO IV – I PARADISI FISCALI

### 4.1 – Caratteristiche

I paradisi fiscali sono paesi o territori che offrono un regime fiscale favorevole, spesso associato a una maggiore segretezza e riservatezza rispetto ai sistemi fiscali dei paesi con una tassazione e una regolamentazione più rigida.

È importante sottolineare che esiste una sottile differenza tra paradiso fiscale e paradiso bancario, i quali spesso vengono associati. Infatti, la differenza principale tra un paradiso fiscale e un paradiso bancario risiede nel fatto che il paradiso fiscale si concentra principalmente sulla tassazione favorevole e sulla segretezza finanziaria, mentre il paradiso bancario si concentra sulla facilitazione delle attività bancarie e finanziarie internazionali, inclusa la segretezza bancaria.

Nello specifico, un paradiso bancario è un paese o una giurisdizione che offre un ambiente favorevole per le attività bancarie e finanziarie internazionali. Questi luoghi solitamente hanno leggi e regolamenti finanziari meno rigorosi, consentendo alle banche e alle istituzioni finanziarie di operare con un'ampia libertà e discrezione. Spesso offrono anche segretezza bancaria, che garantisce la privacy delle informazioni sui conti e le transazioni dei clienti. I paradisi bancari possono essere utilizzati per la gestione dei patrimoni, l'elusione fiscale, la protezione degli attivi e altre attività finanziarie internazionali. Un paradiso fiscale, d'altro canto, è un paese o una giurisdizione che offre vantaggi fiscali significativi a individui e aziende straniere. Questi vantaggi includono spesso aliquote fiscali sul reddito molto basse o addirittura nulle, sugli investimenti o sui guadagni di capitale. Inoltre, i paradisi fiscali spesso offrono segretezza finanziaria e protezione dei beni, il che significa che le informazioni finanziarie dei residenti possono essere mantenute confidenziali. Questi luoghi possono essere utilizzati per evadere le tasse o nascondere il patrimonio.<sup>49</sup>

Tra le caratteristiche dei paradisi fiscali ci sono:<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Migliorini F. (2023), *Cosa sono i paradisi fiscali? Dove si trovano?*, Fiscomania.com, 11 giugno 2023 <https://fiscomania.com/paradisi-fiscali/>

<sup>50</sup> Costabile M., Giacalone D., Giacalone R. (2020), *Introduzione Allo Studio Dei Paradisi Fiscali E Della Finanza Offshore*, Giuffrè

- Basse imposte: i paradisi fiscali spesso offrono una tassazione molto bassa o addirittura nulla sui redditi, sugli utili e sui capitali, il che può attirare individui e aziende che cercano di evitare di pagare imposte nei loro paesi di residenza, un esempio di bassa tassazione nei paradisi fiscali è costituito dalle Isole Cayman. In questo territorio d'oltremare britannico, non esiste un'imposta sul reddito personale o sulle società, né un'imposta sulle plusvalenze o sull'interesse bancario. Le società registrate alle Isole Cayman possono anche godere di un regime fiscale particolare, chiamato "exempted company", che significa che sono esenti dall'imposta sul reddito per un periodo di 20 anni. Ciò significa che le società registrate alle Isole Cayman non pagano alcuna tassa sui profitti derivanti dalle loro attività commerciali. Questo sistema fiscale attrae molti investitori stranieri e società che cercano di massimizzare i loro profitti riducendo al minimo la tassazione. Infatti, il sistema fiscale delle Isole Cayman è stato oggetto di critiche da parte di molte organizzazioni internazionali, che lo ritengono poco equo e privo di trasparenza.<sup>51</sup>
  
- Segretezza bancaria: molte giurisdizioni fiscali offrono una maggiore privacy e riservatezza bancaria, che può essere utilizzata per proteggere la privacy dei titolari dei conti bancari e delle società offshore (vedi capitolo III della presente Tesi);
  
- Facilità di costituzione di società: i paradisi fiscali spesso offrono un'ampia scelta di forme societarie e procedure semplificate per la costituzione di società offshore, infatti, nei paradisi fiscali, in genere, esiste una maggiore facilità di costituzione delle società rispetto ad altri paesi. Ciò è spesso dovuto alla presenza di un ambiente normativo meno rigido, a un processo di costituzione semplificato e a tempi di registrazione più veloci. In alcuni paradisi fiscali, ad esempio, è possibile costituire una società online in pochi giorni e senza la necessità di visitare il paese. In altri casi, è possibile costituire una società utilizzando intermediari o società di servizi che si occupano di tutte le procedure e di tutte le formalità necessarie;

---

<sup>51</sup> Cavallito M. (2013), *Paradisi fiscali: le Cayman studiano un registro pubblico dei fondi*, Il Fatto, 18 gennaio 2013



- Scarsa regolamentazione: i paradisi fiscali spesso hanno normative fiscali e di regolamentazione più deboli o meno stringenti rispetto ai paesi con un sistema fiscale e di regolamentazione più rigido; un esempio di scarsa regolamentazione nei paradisi fiscali è rappresentato dalle Seychelles. In questo territorio, la regolamentazione delle attività finanziarie e commerciali è meno severa rispetto ad altri paesi e non esistono molte restrizioni sulle operazioni bancarie e finanziarie. Le Seychelles sono spesso utilizzate per costituire società offshore, che possono essere utilizzate per scopi legittimi o illeciti, come il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale. Inoltre, le Seychelles non hanno una normativa adeguata alla prevenzione del riciclaggio di denaro e della corruzione, il che può rendere più facile per i criminali nascondere e trasferire fondi illeciti. Tuttavia, le Seychelles hanno recentemente adottato una serie di riforme volte a migliorare la loro normativa sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e la trasparenza finanziaria. Queste riforme includono l'adozione di nuove leggi sulla lotta al riciclaggio di denaro e alla corruzione, nonché la partecipazione a programmi internazionali per lo scambio di informazioni finanziarie, come il Common Reporting Standard (CRS) (vedi Capitolo III);
  
- Sistemi giudiziari meno efficaci: alcuni paradisi fiscali possono avere sistemi giudiziari meno efficaci o meno indipendenti, il che può rendere più difficile l'azione legale contro attività illecite come la corruzione, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale; ne sono un esempio le Isole Vergini britanniche. In questo territorio, il sistema giudiziario è spesso criticato per la sua lentezza, la mancanza di risorse e l'inefficienza. Ciò può rendere difficile per le autorità locali indagare e perseguire i crimini finanziari, come il riciclaggio di denaro o l'evasione fiscale. Inoltre, le Isole Vergini britanniche sono state spesso citate come destinazioni preferite per le società offshore che vogliono nascondere i loro profitti e minimizzare la tassazione. Ciò significa che le autorità locali possono essere meno motivate a perseguire queste società offshore, poiché costituiscono una fonte importante di entrate fiscali per il territorio. Tuttavia, è importante notare che le Isole Vergini britanniche stanno cercando di migliorare il loro sistema giudiziario

e di adottare misure più severe contro il riciclaggio di denaro e la corruzione. Ad esempio, hanno recentemente adottato una nuova legge sulla lotta al riciclaggio di denaro e alla corruzione, che ha introdotto misure più severe per prevenire e perseguire questi crimini finanziari.<sup>52</sup>

- Facilità di spostamento di capitali: i paradisi fiscali possono offrire una maggiore libertà di movimento dei capitali, il che può consentire a individui e aziende di spostare rapidamente e facilmente i loro capitali da un paese all'altro.<sup>53</sup>

Tuttavia, è importante notare che l'utilizzo di paradisi fiscali può essere associato a rischi e criticità, come la possibilità di essere coinvolto in attività illegali come il riciclaggio di denaro o l'evasione fiscale, la difficoltà di tracciare e monitorare le attività finanziarie e la possibilità di incorrere in sanzioni e multe da parte delle autorità fiscali e di regolamentazione. I paradisi fiscali sono solitamente classificati in base alla loro opacità fiscale e alla mancanza di cooperazione con altri paesi nella lotta contro l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Tuttavia, non esiste una classificazione standardizzata riconosciuta a livello internazionale. Alcuni esperti classificano i paradisi fiscali in base al grado di segretezza offerto ai clienti, ad esempio in base alla disponibilità delle informazioni bancarie o alla mancanza di una tassazione sui redditi delle società. Altri classificano i paradisi fiscali in base alla presenza di determinati elementi, come la presenza di leggi sul segreto bancario, la mancanza di trasparenza nei rapporti finanziari e la mancanza di cooperazione internazionale nella lotta contro l'evasione fiscale. Esistono anche organizzazioni internazionali, come l'OCSE e il Financial Secrecy Index, che hanno sviluppato i propri metodi di classificazione dei paradisi fiscali, basati su indicatori come la trasparenza finanziaria, la cooperazione fiscale e il livello di segretezza bancaria. L'organizzazione non governativa internazionale Tax Justice Network (TJN) ha sviluppato una metodologia per valutare il livello di opacità dei paesi a rischio nel campo dell'antiriciclaggio. Questa metodologia assegna punteggi basati su una serie di criteri, che contribuiscono a determinare il punteggio di segretezza finanziaria (Financial Secrecy

---

<sup>52</sup> Dharmapala d.a., Hines j. r. (2006), *Which countries becomes tax havens?*, NBER Working Papers n. W12802

<sup>53</sup> Gara M., De Franceschi P. (2015), *I paradisi fiscali: caratteristiche operative, evidenze empiriche e anomalie finanziarie*, Banca d'Italia (Unità di informazione finanziaria), numero 3 agosto 2015

Score, FSS). Questo punteggio è quindi utilizzato per definire l'Indice di Segretezza Finanziaria (Financial Secrecy Index), che tiene conto della proporzione di transazioni finanziarie internazionali attribuibili a ciascun paese (Gara & De Franceschis, 2015).

Utilizzando questa analisi, è possibile classificare i paesi a rischio in base al livello di opacità e ai principali servizi che offrono: i paradisi finanziari (FIN), i paradisi fiscali (TAX) e i paradisi societari (SOC).

Tabella 1: Ripartizione dei paesi a rischio per livello di opacità e reddito, 2015

1a) per opacità (tutti i 58 paesi a rischio)

OPACITA'	NUMERO DI PAESI	DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA			PIL (MILIONI DI USD)		REDDITO PRO CAPITE (USD)		
		Europa mediterraneo <sup>e</sup>	Caraibi	Asia e pacifico <sup>e</sup>	Media	Mediana	< 20mila	20mila - 50mila	> 50mila
bassa	11	10	1	0	144.259	23.570	2	9	0
media	22	8	7	7	99.629	26.350	8	10	4
alta	25	3	14	8	10.548	1.884	18	4	3

Fonte: Gara M., De Franceschis P. (2015), *I paradisi fiscali: caratteristiche operative, evidenze empiriche e anomalie finanziarie*, Banca d'Italia (Unità di informazione finanziaria), numero 3 agosto 2015

1b) per reddito pro-capite (solo i 47 paesi con opacità media o alta)

REDDITO PRO-CAPITE	NUMERO DI PAESI	DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA			PIL (MILIONI DI USD)		REDDITO PRO CAPITE (USD)		
		Europa mediterraneo <sup>e</sup>	Caraibi	Asia e pacifico <sup>e</sup>	Media	Mediana	< 20mila	20mila - 50mila	> 50mila
basso	26	4	20	2	10.242	10.073	26	0	0
medio alto <sup>e</sup>	21	7	1	13	44.287	42.000	0	14	7

Fonte: Gara M., De Franceschis P. (2015), *I paradisi fiscali: caratteristiche operative, evidenze empiriche e anomalie finanziarie*, Banca d'Italia (Unità di informazione finanziaria), numero 3 agosto 2015

La Tabella 1a) presenta un'analisi dei 58 paesi considerati in base al grado di opacità stimato utilizzando il metodo del Financial Secrecy Score. È interessante notare come i paesi con un'opacità media siano distribuiti in modo uniforme nelle tre regioni geografiche prese in considerazione. Al contrario, i paesi con una minore opacità sono concentrati principalmente in Europa, mentre quelli con un alto livello di opacità si

trovano principalmente nei Caraibi e nell'area asiatica. Anche se i paesi con una minore opacità sono circa la metà di quelli con un alto grado di opacità, presentano un reddito medio significativamente più elevato rispetto ai paesi con una minore opacità.

La Tabella 1b) si concentra sui 47 paesi con un'opacità media o alta, focalizzandosi sul reddito pro-capite. Di questi, 26 paesi hanno un reddito pro-capite basso (inferiore a 20.000 euro) e un sistema finanziario poco sviluppato. Questi paesi sono spesso considerati "lavatrici" in quanto attraggono capitali illegali presumibilmente solo per mascherare la loro origine, senza offrire servizi finanziari ad alto valore aggiunto e questi paesi sono particolarmente concentrati nei Caraibi.

D'altra parte, i restanti 21 paesi con un reddito pro-capite medio-alto (superiore a 20.000 euro) presentano un sistema finanziario adeguatamente sviluppato per offrire non solo servizi per mascherare l'origine e la titolarità dei capitali in modo efficiente, ma anche per soddisfare le esigenze di investimento e redditività degli stessi (Gara & De Franceschis, 2015).

La tabella successiva presenta i 58 paesi suddivisi in base all'attività principale che svolgono: paradisi finanziari (FIN), paradisi fiscali (TAX) e paradisi societari (SOC).

Tabella 2: Classificazione dei paesi a rischio per tipo di opacità, 2015

TIPOLOGIE DI PARADISI	NUMERO DI PAESI	DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA			PIL (MILIONI DI USD)		REDDITO PRO CAPITE (USD)		
		Europa mediterraneo	Caraibi	Asia e pacifico	Media	Mediana	< 20mila	20mila - 50mila	> 50mila
TAX&FIN	11	4	3	4	17.014	3.163	7	1	3
SOC&FIN	10	2	6	2	7.894	1.768	6	3	1
TAX	8	1	4	3	159.055	67.625	4	3	1
FIN	7	4	2	1	63.969	2.516	4	3	0
SOC&TAX	6	1	4	1	85.579	3.998	3	2	1
SOC,TAX&FIN	6	0	2	4	50.503	4.005	2	3	1
SOC	4	3	1	0	4.883	3.409	1	3	0
ALTRI	6	6	0	0	241.902	191.500	1	5	0

Fonte: Gara M., De Franceschis P. (2015), *I paradisi fiscali: caratteristiche operative, evidenze empiriche e anomalie finanziarie*, Banca d'Italia (Unità di informazione finanziaria), numero 3 agosto 2015

Emerge che la maggior parte dei paesi presi in considerazione svolge attività fiscali-finanziarie (11 paesi) o attività societarie-finanziarie (10 paesi). Risalta un gruppo di sei paesi che supera la mediana in tutti e tre i settori considerati. Questi paesi possono essere

definiti "paradisi completi" e sono concentrati principalmente in Asia e nel Pacifico, con un reddito medio compreso tra 20.000 e 50.000 euro (Gara & De Franceschis, 2015).

Inoltre, l'indice di segretezza Finanziaria (FSI) classifica i paesi in base al livello di permeabilità del loro sistema finanziario e legale, che consente alle persone di occultare e riciclare denaro proveniente da tutto il mondo. Ogni paese viene valutato assegnando un punteggio di segretezza da 0 a 100, dove 0 rappresenta la massima trasparenza e 100 indica la massima segretezza. Successivamente, il punteggio di segretezza del paese viene combinato con il volume dei servizi finanziari forniti ai non residenti per determinare l'entità della segretezza finanziaria offerta dal paese al resto del mondo.<sup>54</sup>

La posizione più alta nella classifica dell'indice non implica necessariamente che una giurisdizione abbia leggi che favoriscano il segreto bancario, finanziario e aziendale, ma indica piuttosto che la giurisdizione svolge un ruolo di maggiore rilevanza a livello globale nell'agevolare il segreto bancario, la proprietà anonima di società fiduciarie, la proprietà anonima di immobili o altre forme di segretezza finanziaria. Questi elementi, a loro volta, favoriscono il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e l'elusione delle sanzioni. Ad esempio, una giurisdizione altamente segreta che offre pochi servizi finanziari ai non residenti, come le Maldive (classificate al novantunesimo posto), sarà posizionata al di sotto di una giurisdizione moderatamente segreta che è una destinazione offshore di rilievo, come il Lussemburgo.

Nella nuova edizione del 2022 dell'Indice di Segretezza Finanziaria biennale del *Tax Justice Network*, infatti, diverse tra le principali economie mondiali<sup>55</sup> hanno scalato la classifica. Gli Stati Uniti hanno ampliato notevolmente il divario tra loro e il resto del mondo, consentendo la maggiore quantità di segretezza finanziaria mai registrata nell'indice, quasi il doppio rispetto al secondo maggior fornitore attualmente presente nell'indice, la Svizzera. La Germania, che attualmente si posiziona al settimo posto, è ritornata tra i primi dieci dopo essere scesa al quattordicesimo posto nel 2020. Nel


---

<sup>54</sup> Mansour M. (2022), *US tops financial secrecy ranking as G7 countries upend global progress on transparency*, Tax Justice Network, 17 maggio 2022

<sup>55</sup> Tax Justice Network (2022), *Financial Secrecy Index*, <https://fsi.taxjustice.net/>

frattempo, il Giappone, che era rientrato tra i primi dieci nel 2020, ha continuato a salire nella classifica, posizionandosi ora al sesto posto.<sup>56 57</sup>

Figura 9. Financial Secrecy Index



Fonte: Tax Justice Network, Interactive Map, <https://fsi.taxjustice.net/interactive-map/>

Il Tax Justice Network (TJN) un'organizzazione non governativa internazionale attiva nel campo dell'antiriciclaggio, ha creato una metodologia di valutazione del grado di opacità dei paesi a rischio. Vengono attribuiti dei punteggi ad una serie di criteri e questi concorrono a determinare il Financial Secrecy Score (FSS) che porta poi alla definizione del Financial Secrecy Index che tiene conto della quota di transazioni finanziarie internazionali imputabile a ciascun paese (Gara & De Franceschi, 2015).

<sup>56</sup> OECD (2011), *The Era of Bank Secrecy is Over* <https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/48996146.pdf>

<sup>57</sup> Becker W., Saisana M. (2018), *The JRC Statistical Audit of the Financial Secrecy Index 2018*, Tax Justice Network (in Commissione Europea), 10 giugno 2018

## 4.2 – La Storia della normativa

La normativa sui paradisi fiscali ha una lunga storia che risale alla metà del XX secolo, quando i paesi sviluppati hanno iniziato a prendere consapevolezza dell'uso dei paradisi fiscali come strumento per l'evasione fiscale e per la sottrazione di capitali da parte di individui e aziende.

Negli anni '60, la comunità internazionale ha iniziato a prendere in considerazione il problema dei paradisi fiscali e a adottare una serie di misure per combattere l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro attraverso giurisdizioni offshore. Nel 1961, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha creato il primo modello di accordo fiscale bilaterale, che ha servito come base per l'elaborazione di altri accordi internazionali in materia fiscale.

Negli anni '80, la comunità internazionale ha intensificato la lotta contro i paradisi fiscali. Nel 1989, il G7 ha creato il Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI), un organismo intergovernativo creato per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a livello globale. È composto da 38 membri, tra cui 37 Paesi e l'Unione Europea. Il GAFI è stato istituito inizialmente dal G7 (gruppo dei sette Paesi più industrializzati) e successivamente è diventato un'organizzazione indipendente.

Il GAFI stabilisce gli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e promuove l'implementazione efficace di tali standard da parte dei Paesi membri e non membri. I suoi principali obiettivi sono:

- Identificare le minacce e le vulnerabilità nel sistema finanziario internazionale: il GAFI analizza costantemente le nuove tendenze, le tecniche e i metodi utilizzati per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Identifica le aree di rischio e le vulnerabilità nel sistema finanziario globale.
  
- Stabilire standard internazionali: il GAFI sviluppa e promuove gli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Questi standard, noti come le "40 Raccomandazioni del GAFI", fungono da guida per i Paesi membri per sviluppare e attuare le proprie politiche e normative.

- Monitorare l'implementazione degli standard: il GAFI valuta e monitora l'efficacia dei Paesi membri nell'implementazione delle raccomandazioni. Esamina i progressi compiuti dai Paesi nel rafforzare i loro regimi di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e fornisce valutazioni periodiche.
  
- Promuovere la cooperazione internazionale: il GAFI promuove la cooperazione internazionale tra i Paesi membri e non membri per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Favorisce lo scambio di informazioni, la collaborazione operativa e l'assistenza tecnica tra le autorità competenti dei diversi Paesi.

Il GAFI svolge un ruolo chiave nella promozione della trasparenza finanziaria e nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a livello globale. I suoi standard e le sue valutazioni sono ampiamente riconosciuti come punto di riferimento nel settore e i Paesi sono incoraggiati a adottarli e implementarli per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a fini illeciti.<sup>58</sup>

Nel 1990, il G7 ha anche creato un elenco di giurisdizioni non cooperative in materia fiscale, che ha servito come precedente per la creazione di future Blacklist.

Nel 2000, l'OCSE ha adottato una serie di principi di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni fiscali, noti come Standard OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni. Questi standard sono stati ulteriormente sviluppati nel 2010 con l'adozione dello Standard Globale sullo Scambio Automatico di Informazioni Fiscali. Si annoverano i principali elementi dello Standard OCSE sulla trasparenza fiscale:<sup>59</sup>

- Scambio automatico di informazioni: lo Standard prevede che i Paesi partecipanti scambino automaticamente informazioni finanziarie sui residenti stranieri ai

---

<sup>58</sup> Banca d'Italia, Unita di informazione finanziaria, <https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/organizzazioneinternazionale/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102#alt>

<sup>59</sup> Domenico I., Crivellaro J. (2018) *Forme di pianificazione fiscale patrimoniale in Italia e all'estero*, Dike Giuridica



rispettivi Paesi di residenza fiscale. Questo scambio avviene in modo automatico e periodico, generalmente una volta all'anno;

- Rapporto sul conto finanziario: le istituzioni finanziarie dei Paesi partecipanti devono raccogliere informazioni dettagliate sui conti finanziari detenuti dai residenti stranieri e fornirle alle autorità fiscali competenti. Queste informazioni includono saldo del conto, interessi, dividendi, proventi da vendita di asset finanziari e altri dati rilevanti;
- Diligenza dovuta semplificata: le istituzioni finanziarie devono effettuare la diligenza dovuta per identificare i titolari effettivi dei conti finanziari e raccogliere le informazioni necessarie per lo scambio automatico. Tuttavia, è prevista una diligenza dovuta semplificata per determinate categorie di conti, al fine di ridurre l'onere amministrativo per le istituzioni finanziarie;
- Ambito di applicazione: lo Standard OCSE sulla trasparenza fiscale è stato adottato da numerosi Paesi in tutto il mondo. Oltre ai Paesi membri dell'OCSE, molti Paesi non membri hanno aderito allo Standard, ampliando così la sua portata globale.
- Norme sulla dichiarazione fiscale: L'OCSE promuove anche l'adozione di norme comuni per le dichiarazioni fiscali delle persone fisiche e delle imprese. Queste norme cercano di garantire che le informazioni fiscali vengano presentate in modo accurato e completo, riducendo al minimo le opportunità di frode fiscale o di occultamento di reddito.<sup>60</sup>

L'implementazione dello Standard OCSE sulla trasparenza fiscale ha consentito di migliorare notevolmente lo scambio di informazioni finanziarie tra Paesi, rendendo più

---

<sup>60</sup> Hong Q., Smart M. (2007), *In Praise of Tax Havens: International Tax Planning and Foreign Direct Investment*, CESifo Working Paper No. 1942

difficile per i contribuenti nascondere i propri beni e le proprie entrate all'estero. Ciò ha contribuito a combattere l'evasione fiscale internazionale e promuovere la trasparenza fiscale globale. È importante notare che la partecipazione e l'implementazione dello Standard OCSE è sempre stata soggetta alla scelta e all'adesione volontaria dei Paesi. Durante gli anni, la crescente adesione degli Stati allo Standard ha contribuito a creare un ambiente fiscale più trasparente e ad affrontare le pratiche di elusione fiscale su scala internazionale.<sup>61</sup>

Negli ultimi anni, l'Unione Europea ha svolto un ruolo importante nella lotta ai paradisi fiscali. Nel 2017, l'UE ha creato una Blacklist (vedi paragrafo 4.6) di paesi che non rispettano gli standard internazionali in materia fiscale e ha adottato una serie di misure per scoraggiare le attività illecite in giurisdizioni offshore.

---

<sup>61</sup> Ministero dello Sviluppo economico, Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali, 2011  
<https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf>

### **4.3 – La normativa italiana**

In Italia, la normativa sui paradisi fiscali è disciplinata principalmente dall'articolo 110 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Questo articolo stabilisce che le persone fisiche o giuridiche che effettuano operazioni con soggetti residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata (cioè, i cosiddetti "paradisi fiscali") sono soggetti a una maggiore attenzione da parte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, l'articolo 110 del TUIR prevede che le operazioni con soggetti residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata siano soggette a una presunzione di elusione fiscale, a meno che il contribuente non dimostri la sussistenza di ragioni economiche valide per effettuare tali operazioni. Questa presunzione può essere superata solo con la presentazione di idonea documentazione e di una giustificazione economica adeguata.

Inoltre, l'articolo 110 del TUIR prevede anche l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate con soggetti residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, al fine di garantire una maggiore trasparenza fiscale. Oltre a questo, l'Italia ha adottato numerose misure a livello internazionale per contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, tra cui la partecipazione al Common Reporting Standard (CRS) (vedi capitolo III) e la promozione di accordi bilaterali per lo scambio di informazioni fiscali con altri paesi.

In base alla normativa italiana, sono considerati Paesi a fiscalità privilegiata quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

- l'assenza o l'applicazione di imposte inferiori al 50% di quelle applicate in Italia;
- l'assenza o la scarsa trasparenza delle informazioni relative ai soggetti che ivi risiedono o operano;
- la mancanza di una effettiva collaborazione internazionale in materia fiscale.

Le operazioni effettuate con soggetti residenti o domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata sono soggette all'obbligo di segnalazione alla Banca d'Italia, che ha il compito di raccogliere le informazioni relative a tali operazioni e di trasmetterle alle autorità competenti. Inoltre, le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a adottare misure di prevenzione e di contrasto del riciclaggio di denaro, quali la verifica dell'identità del

cliente, la valutazione del rischio delle operazioni, e la segnalazione alle autorità competenti di eventuali operazioni sospette.<sup>62</sup>

In caso di violazione delle norme sulla segnalazione delle operazioni con i Paesi a fiscalità privilegiata, le sanzioni possono essere molto severe, prevedendo sanzioni pecuniarie e anche penali. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate può accedere ai dati e alle informazioni relative ai soggetti che risiedono o operano in questi Paesi, al fine di verificare la regolarità fiscale delle operazioni.<sup>63</sup>


In generale, quindi, l'obiettivo della normativa italiana sui paradisi fiscali è quello di contrastare l'evasione fiscale e promuovere la trasparenza finanziaria internazionale, attraverso l'adozione di misure punitive e la cooperazione con altre giurisdizioni. Queste misure sono state adottate per ridurre l'uso dei paradisi fiscali come strumento per eludere l'obbligo fiscale e garantire una maggiore equità fiscale.

---

<sup>62</sup> Valente G. (2023), *Residenza nei paradisi fiscali, rileva il centro degli interessi vitali*, Eutekne, 22 gennaio 2015

<sup>63</sup> Cass. 21 gennaio 2015, n. 961, Emilia-Romagna, 30 settembre 2014

Figura 10. Bonifici esteri dell'Italia, 2005-2014



Fonte: Gara M., De Franceschis P. (2015), I paradisi fiscali: caratteristiche operative, evidenze empiriche e anomalie finanziarie, Banca d'Italia (Unità di informazione finanziaria), numero 3 agosto 2015<sup>64</sup>

Parlando di dati, il grafico sopra esamina i bonifici esteri dell'Italia nel periodo 2005-2014, concentrandosi sulle diverse tendenze relative agli scambi con paesi ad alta opacità, altri paesi a rischio e paesi non a rischio.

Per tutte le categorie di paesi, gli scambi sono in crescita fino al 2008-2009. Tuttavia, è interessante notare come le curve si muovono nel periodo immediatamente successivo all'inizio della crisi economica. I bonifici verso i paesi non a rischio sono più colpiti dalle determinanti fisiologiche dei flussi finanziari e subiscono una diminuzione significativa. D'altra parte, si osserva un volume consistente di scambi con i paesi a rischio: sebbene il calo iniziato nel 2008 sia meno pronunciato rispetto ai paesi non a rischio, si registra un periodo di ripresa a partire dal 2010, che si traduce in un aumento del 5% rispetto al picco raggiunto nel 2010. La situazione è ancora più interessante per i paesi ad alta opacità. Infatti, per questi paesi, la diminuzione dopo la crisi è significativamente meno accentuata e la curva registra una tendenza positiva a partire dal 2013, dopo un periodo di relativa stabilità iniziato nel 2010.

<sup>64</sup> I dati riportati nel grafico si riferiscono, per ciascuna categoria di paesi esteri, alla somma dei bonifici in entrata e in uscita dall'Italia.

Questa analisi offre un interessante spunto di riflessione. Le notevoli differenze nei movimenti delle curve suggeriscono che le tre categorie di paesi possono reagire in modo diverso agli stimoli esterni dell'economia. I flussi verso i paesi a rischio e, in particolare quelli ad alta opacità, sembrano essere influenzati da fattori diversi rispetto ai flussi finanziari "normali" che hanno causato una forte diminuzione dei bonifici verso i paesi non a rischio.

#### **4.3.1 - I Dati in Italia**

Nel 2016, si calcolava che i profitti delle multinazionali delocalizzati nei paradisi fiscali ammontassero a circa 590 miliardi di euro. Questi paradisi avrebbero consentito alle aziende di realizzare un risparmio fiscale medio del 10%. Principalmente, gli impatti di questo fenomeno sembrerebbero colpire le nazioni europee. La Germania avrebbe subito una perdita del 29% in termini di entrate fiscali, seguita dalla Francia con il 24%, il Regno Unito con il 21%, e l'Italia con il 19%. Al di fuori dell'Europa, gli Stati Uniti si sarebbero visti penalizzati con una riduzione dell'entrata fiscale del 17%, mentre il Brasile del 10%. Le multinazionali che, secondo le stime, trasferiscono una parte significativa dei loro profitti nei paradisi fiscali sono in gran parte di origine statunitense, rappresentando circa il 60% del totale. Questi profitti trovano la loro destinazione in paradisi fiscali noti come le Isole Cayman, le Isole Vergini, Bermuda, Svizzera e all'interno dell'Unione Europea, con particolare enfasi su Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi. Nel 2016, queste tre destinazioni avrebbero sottratto circa 5,4 miliardi di euro alle casse fiscali italiane.

In totale, si stima che circa 23 miliardi di euro di profitti realizzati in Italia dalle multinazionali siano stati spostati nei paradisi fiscali nel 2016, risultando in una perdita di gettito fiscale per l'Italia di circa 7,3 miliardi di euro. Quando si considera anche l'evasione fiscale, questa cifra appare come un notevole danno alle finanze pubbliche italiane.<sup>65</sup>

Secondo le stime della Commissione Europea, i risparmi accumulati dai contribuenti italiani nei paradisi fiscali nel 2016 ammontavano a 142 miliardi di euro, corrispondenti all'8,1% del PIL del 2018. È importante notare che questa cifra tiene conto solo dei depositi bancari (25%) e delle attività di portafoglio (75%), rappresentanti la ricchezza liquida. Non sono inclusi nella stima i beni immobili e mobili di valore, le assicurazioni

---

<sup>65</sup> Tørsløv T., Ludvig W., Zucman G., (2021), I profitti persi delle nazioni (The Missing Profits of Nations), ItaliaOggi, 20 agosto 2021


sulla vita, i contanti o le cripto-valute. Questo implica che il valore complessivo dei fondi detenuti all'estero è notevolmente superiore.

Convertiti in dollari, gli importi portati fuori dall'Italia e custoditi nei centri offshore ammontavano a 216,9 miliardi nel 2001, segnando una leggera diminuzione nel corso degli anni. Nel 2013, si è verificato un nuovo picco a 167,1 miliardi di dollari, ma successivamente, gli importi sono gradualmente diminuiti, raggiungendo i 163,4 miliardi di dollari nel 2015 e i 149,8 miliardi nel 2016 (equivalenti a 142 miliardi di euro). Nonostante il mancato introito fiscale di 1,73 miliardi di euro in Italia nel 2016 a causa dei depositi offshore, il nostro paese si posiziona al di sotto della media europea per la percentuale di risorse finanziarie nascoste in paradisi fiscali rispetto al PIL, registrando un 8,1% rispetto alla media UE28 del 9,7%. Tuttavia, l'Italia si colloca al quarto posto tra gli Stati membri dell'UE28 per l'ammontare complessivo di ricchezza accumulata in tali depositi offshore. Al vertice di questa classifica si trovano la Germania con 331 miliardi di euro, seguita dalla Francia con 277 miliardi e dal Regno Unito con 218 miliardi. L'Italia è seguita da Spagna, Belgio, Portogallo, Grecia, Olanda e Austria in questa graduatoria.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Galullo R. e Mincuzzi A. (2019), Nei paradisi fiscali nascosti dagli italiani 142 miliardi, Il sole24ore, 12 ottobre 2019

Figura 11. Ricchezza stimata offshore. In mld di dollari



Fonte: Galullo R. e Mincuzzi A. (2019), Nei paradisi fiscali nascosti dagli italiani 142 miliardi, *Il sole24ore*, 12 ottobre 2019



#### **4.4 – Il sistema tributario britannico**

Il sistema fiscale del Regno Unito è complesso e comprende diverse categorie di tasse che vengono utilizzate per finanziare i servizi pubblici e il funzionamento del governo. Alcune tipologie di imposte sono molto simili a quelle italiane seppur con aliquote leggermente diverse, ad esempio l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Income Tax), trattasi di un'imposta sul reddito applicata alle persone che guadagnano un reddito, inclusi i salari, i redditi da lavoro autonomo e le rendite. Il Regno Unito utilizza un sistema progressivo con diverse fasce di reddito e aliquote di imposta che aumentano all'aumentare del reddito.

Un altro esempio è l'imposta sulle società (Corporation Tax), ossia un'imposta sulle società che viene applicata sui profitti delle stesse. Attualmente, l'aliquota standard dell'imposta sulle società nel Regno Unito è del 19%. Anche in Inghilterra, così come in tutta Europa, è presente l'imposta sul valore aggiunto (Value Added Tax - VAT); Il VAT è un'imposta sul consumo applicata sulla maggior parte dei beni e dei servizi nel Regno Unito. Attualmente, l'aliquota standard del VAT è del 20%, ma esistono anche aliquote ridotte (5% e 0%) per determinati beni e servizi essenziali.

Si annovera anche l'imposta sulla proprietà (Property Tax); nel Regno Unito, infatti, sono presenti diverse imposte che riguardano la proprietà. Ad esempio, il Council Tax, che dipende da diversi fattori, tra cui il valore della proprietà e la sua classificazione di imposta. Le proprietà vengono suddivise in diverse bande di imposta (dalla banda A alla banda H in Inghilterra e dalla banda A alla banda I in Scozia e nel Galles), in base al loro valore di mercato stimato. Ogni banda ha un tasso di imposta specifico stabilito dal consiglio locale. È importante notare che il Council Tax è solitamente pagato da coloro che sono residenti nelle proprietà soggette all'imposta, che possono essere proprietari, inquilini o occupanti a titolo gratuito. La responsabilità del pagamento dell'imposta può variare a seconda delle circostanze specifiche, come ad esempio se la proprietà è affittata o se ci sono più persone che vivono insieme; la tassa poi viene utilizzata per finanziare i servizi locali come l'assistenza sociale, la raccolta dei rifiuti e l'illuminazione stradale.

Come in tutti gli altri Stati europei è presente anche l'imposta sulle plusvalenze (Capital Gains Tax) che viene applicata sui profitti derivanti dalla vendita di asset come azioni, proprietà immobiliari o beni di valore. L'aliquota dell'imposta sulle plusvalenze dipende dal reddito complessivo del contribuente e può variare dal 10% al 28%. Sono presenti

anche altre imposte e tariffe nel Regno Unito, come l'Imposta sugli utili da risparmio (Savings Income Tax), l'Imposta sugli utili da investimento (Investment Income Tax), le accise sui beni di consumo come carburante e alcol, e altre tasse specifiche per settori o attività particolari.

Il Regno Unito viene spesso associato a un paradiso fiscale o a una giurisdizione con regole finanziarie più flessibili per diverse ragioni. Ci sono infatti diversi fattori che hanno contribuito alla percezione del Regno Unito come paradiso fiscale:

- Sedi di società offshore: il Regno Unito include territori d'oltremare come le Isole Cayman, le Isole Vergini britanniche e le Bermuda, che sono noti come paradisi fiscali. Molti individui e aziende utilizzano società offshore registrate in queste giurisdizioni per scopi di pianificazione fiscale, in quanto offrono regimi fiscali favorevoli e segretezza finanziaria. Sebbene questi territori siano sotto la sovranità britannica, il governo del Regno Unito ha adottato misure per rendere più trasparente l'attività finanziaria in questi luoghi;
- Regime fiscale favorevole: il Regno Unito ha un sistema fiscale competitivo che attira investimenti esteri. Ad esempio, l'imposta sulle società nel Regno Unito è relativamente bassa rispetto ad altri paesi europei, il che può essere un fattore di attrazione per le imprese;
- Trust e fondazioni: il Regno Unito ha un sistema giuridico che consente la creazione di trust e fondazioni, strumenti spesso utilizzati per la pianificazione fiscale e la protezione del patrimonio. Questi strumenti possono essere utilizzati in modo legittimo, ma sono anche stati abusati per scopi di evasione fiscale e riciclaggio di denaro;<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Bertaggia D. (2022), *Londra paradiso fiscale: il dopo Brexit*, AvvocatoBertaggia: Partner Ilsole24ore, 18 agosto 2022

- Flusso di capitali internazionali: Londra è uno dei principali centri finanziari globali e attrae un notevole flusso di capitali internazionali. Questo può portare a un'ampia gamma di operazioni finanziarie, comprese quelle che mirano a ridurre l'esposizione fiscale. Il Regno Unito ha comunque adottato misure per rendere più trasparente il settore finanziario e combattere l'evasione fiscale, come l'introduzione della normativa sull'attività bancaria off-shore (Offshore Banking Act).<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Graci A. (2011), *Schede paese: Regno Unito*, FiscoOggi, 8 agosto 2011

## 4.5 – Cooperative compliance

In tema di normativa italiana sull'argomento, è opportuno menzionare anche la cooperative compliance, ossia un approccio collaborativo tra le imprese e le autorità fiscali al fine di promuovere la conformità fiscale. L'obiettivo principale della cooperative compliance è quello di ridurre il rischio di conflitti fiscali tra le aziende e le autorità, aumentando la trasparenza e la comprensione reciproca delle norme fiscali.<sup>69</sup>

La cooperative compliance prevede l'adozione di un approccio collaborativo tra le imprese e le autorità fiscali, basato sulla condivisione di informazioni e sull'elaborazione congiunta di piani d'azione per garantire la conformità fiscale. Le imprese che adottano la cooperative compliance si impegnano a collaborare attivamente con le autorità fiscali, fornendo informazioni complete e accurate e rispettando le norme fiscali.

L'adozione della cooperative compliance da parte delle imprese comporta numerosi vantaggi, tra cui una maggiore certezza fiscale, una riduzione del rischio di sanzioni fiscali, una maggiore efficienza nella gestione fiscale, e un miglioramento dell'immagine dell'impresa. Le autorità fiscali promuovono la cooperazione compliance attraverso iniziative come i programmi di conformità volontaria (VCP), che prevedono la possibilità per le imprese di autocertificare la propria conformità fiscale e di ricevere un trattamento fiscale agevolato in caso di eventuali controlli.

In Italia, la cooperative compliance è stata introdotta con la Legge di Stabilità del 2015 e implementata attraverso il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2016, che ha definito i criteri e le modalità di adesione alla cooperative compliance. Le imprese che aderiscono alla cooperative compliance sono tenute a rispettare determinati obblighi, tra cui l'implementazione di sistemi di controllo interno, la designazione di un responsabile fiscale, la comunicazione delle transazioni rilevanti, e l'adozione di un piano d'azione condiviso con le autorità fiscali.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Sandro Maria G., *Come funziona la cooperative compliance*, Ilsole24ore, 5 gennaio 2017

<sup>70</sup> Ferrari M. (2022), *Cooperative compliance: a che punto siamo?*, IPSOA, 20 ottobre 2022

#### 4.6 - Black List

Un tema già anticipato nella presente Tesi è quello della Black List: nel mondo della tassazione, una "black list" può essere utilizzata per riferirsi a una lista di giurisdizioni o paesi che non cooperano o non rispettano gli standard internazionali di trasparenza fiscale. In altre parole, questi paesi o giurisdizioni sono considerati paradisi fiscali o territori con regimi fiscali privilegiati, che consentono a individui o aziende di evadere le imposte.

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha sviluppato una lista di giurisdizioni non cooperative, chiamata "lista nera dell'OCSE", che include paesi o territori che non rispettano gli standard internazionali di trasparenza fiscale e che non collaborano con gli sforzi internazionali per combattere l'evasione fiscale. Inoltre, l'Unione Europea (UE) ha creato la "lista nera dell'UE" di giurisdizioni non cooperative, che elenca i paesi che non collaborano con l'UE nel promuovere la trasparenza fiscale. Questa lista è stata creata nel 2017 e viene aggiornata ogni anno. L'elenco dei Paesi aggiornato al 2022 conta 12 Stati. Quest'ultimo è un numero notevolmente basso rispetto agli anni passati, nonostante nell'ultimo anno si siano aggiunti 3 paesi; infatti, la Black List 2021 contava 9 Stati.<sup>71</sup>

La lista nera 2022 aggiornata con il Consiglio Europeo del 4 ottobre 2022, quindi, comprende i seguenti Stati:

- Samoa americane;
- Figi;
- Guam;
- Palau;
- Panama;
- Samoa;
- Trinidad e Tobago;
- Isole Vergini degli Stati Uniti;
- Vanuatu;
- Bahamas;
- Anguilla;

---

<sup>71</sup> Lamanuzzi C., Giove G., De Vita A., Caramignoli G. (2011), *Black list e paradisi fiscali*, Maggioli Editore

- Isole di Turks e Caicos.<sup>72</sup>

Quelle aggiunte nel 2022, rispetto al 2021, sono proprio le ultime tre menzionate.

Quando un Paese viene inserito nella black list, vengono applicate misure e controlli specifici per contrastare l'evasione fiscale proveniente da tali giurisdizioni. Alcuni dei principali controlli effettuati includono:

- **Obbligo di dichiarazione:** i residenti italiani sono tenuti a dichiarare i rapporti finanziari e patrimoniali con i Paesi black list. Questo obbligo di dichiarazione comprende informazioni sui conti bancari, investimenti, proprietà e altre attività finanziarie detenute in tali giurisdizioni;
- **Sanzioni:** l'Italia applica sanzioni penali e amministrative per coloro che non rispettano gli obblighi di dichiarazione dei rapporti finanziari con i Paesi black list. Le sanzioni possono includere multe, sequestro dei beni non dichiarati e, in alcuni casi gravi, anche l'arresto;
- **Monitoraggio delle transazioni finanziarie:** le autorità fiscali italiane monitorano attentamente le transazioni finanziarie con i Paesi black list per individuare eventuali comportamenti sospetti o tentativi di evasione fiscale. Vengono utilizzati strumenti di analisi dei dati finanziari per individuare anomalie e segnalare eventuali violazioni;
- **Cooperazione internazionale:** l'Italia collabora con altre giurisdizioni e organizzazioni internazionali per scambiare informazioni finanziarie e adottare misure coordinate per contrastare l'evasione fiscale proveniente dai Paesi black list. Questo può avvenire attraverso accordi bilaterali o multilaterali che favoriscono lo scambio automatico di informazioni fiscali.

---

<sup>72</sup> Consiglio dell'Unione Europea, Lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, 17 luglio 2023 <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>

In generale, quindi, l'obiettivo delle "black list" nel mondo della tassazione è quello di promuovere la trasparenza fiscale e combattere l'evasione fiscale, incoraggiando i paesi e le giurisdizioni a cooperare con gli sforzi internazionali per combattere questo fenomeno.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Merola A. (2023), Paesi Black List 2023: lista dei paradisi fiscali aggiornata, Itaxa, 16 marzo 2023

## 4.7 – LISTE OFAC

La sigla OFAC sta per "Office of Foreign Assets Control", che è un'agenzia del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. L'OFAC è responsabile dell'applicazione e dell'implementazione delle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti contro paesi, organizzazioni o individui che sono considerati una minaccia per la sicurezza nazionale o che sono coinvolti in attività illecite. L'OFAC mantiene diverse liste che identificano individui, entità e paesi soggetti a sanzioni finanziarie da parte degli Stati Uniti. Queste liste includono:<sup>74</sup>

- Specially Designated Nationals (SDN) List: questa lista comprende individui, entità e gruppi che sono stati designati dall'OFAC come soggetti a sanzioni economiche. Le persone o entità incluse nella lista SDN sono considerate dalla OFAC come una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o coinvolte in attività illecite come il terrorismo, il traffico di droga, la proliferazione di armi di distruzione di massa o violazioni dei diritti umani. Le conseguenze di essere inclusi nella lista SDN sono significative: le persone o entità elencate sono soggette a restrizioni finanziarie e commerciali che vietano le transazioni finanziarie con cittadini o entità statunitensi e impediscono loro di accedere al sistema finanziario degli Stati Uniti. Inoltre, le aziende e le istituzioni finanziarie sono obbligate a bloccare i beni e i conti finanziari detenuti da individui o entità elencate nella lista SDN. Le sanzioni contro le persone o entità incluse nella lista SDN possono essere revocate se vengono soddisfatte determinate condizioni, ad esempio nel caso in cui si dimostri un cambiamento di comportamento o di circostanze. Tuttavia, la rimozione dalla lista SDN richiede un processo formale e la revisione dell'OFAC. La lista viene costantemente aggiornata dall'OFAC per riflettere i nuovi obiettivi delle sanzioni e le sfide emergenti. È importante per le istituzioni finanziarie, le aziende e gli individui vigilare attentamente sulla lista SDN e assicurarsi di non intraprendere transazioni con persone o entità incluse nella lista. La violazione delle sanzioni può comportare conseguenze legali e finanziarie gravi.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control, <https://ofac.treasury.gov/>

<sup>75</sup> Castaldi G. e Clemente C., *La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, Quaderni dell'antiriciclaggio, Banca d'Italia, n. 20, febbraio 2023



- Foreign Sanctions Evaders (FSE) List: questa lista contiene individui e entità che sono considerati da OFAC come evasori delle sanzioni economiche internazionali. La lista FSE comprende persone o entità che cercano di aggirare le sanzioni economiche o di svolgere attività commerciali vietate nonostante le restrizioni. Questi individui o entità possono utilizzare varie tattiche per eludere le sanzioni, come l'utilizzo di intermediari, il nascondere l'identità del reale beneficiario finale delle transazioni o il trasferimento di beni o fondi attraverso canali non rilevabili. Le conseguenze di essere inclusi nella lista FSE sono simili a quelle della lista SDN. Le persone o entità elencate nella lista sono soggette a restrizioni finanziarie e commerciali che vietano le transazioni finanziarie con cittadini o entità statunitensi e impediscono loro di accedere al sistema finanziario degli Stati Uniti. Le aziende e le istituzioni finanziarie sono tenute a effettuare controlli adeguati a identificare e prevenire transazioni con individui o entità elencate nella lista FSE al fine di garantire la conformità alle sanzioni economiche. Anche la lista FSE viene costantemente aggiornata dall'OFAC per riflettere i nuovi evasori delle sanzioni e le strategie utilizzate per eludere le restrizioni.
  
- Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List: Questa lista identifica settori specifici dell'economia di paesi soggetti a sanzioni. Le entità incluse nella lista SSI possono essere soggette a restrizioni finanziarie in relazione a determinati settori economici specifici.
  
- Country Sanctions Programs: L'OFAC mantiene anche liste di paesi soggetti a sanzioni economiche complete o parziali. Ad esempio, ci possono essere restrizioni commerciali o finanziarie imposte contro paesi come Cuba, Corea del Nord, Iran, Russia o Venezuela.<sup>76</sup>

È importante notare che le sanzioni imposte dall'OFAC hanno portata extraterritoriale, il che significa che anche le aziende e gli individui al di fuori degli Stati Uniti sono tenuti a

---

<sup>76</sup> Agenzia di Informazione Finanziaria (2020), Le sanzioni internazionali, <https://www.aif.sm/site/documento50062985>

rispettarle se sono coinvolte in transazioni in dollari statunitensi o se hanno una presenza negli Stati Uniti.

#### 4.8 – Liste antiriciclaggio Unione Europea

Le Liste antiriciclaggio dell'Unione europea sono strumenti utilizzati per identificare e monitorare soggetti sospetti di essere coinvolti in attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Queste liste sono state sviluppate per rafforzare la sicurezza finanziaria e promuovere la cooperazione tra i paesi membri dell'Unione europea (UE).

Le principali liste antiriciclaggio dell'UE includono per esempio l'elenco delle persone, gruppi e entità soggette a sanzioni: si tratta di un elenco dell'Unione europea che è uno strumento utilizzato per identificare e sanzionare individui, gruppi o entità che sono coinvolti in attività legate al terrorismo, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, alla violazione dei diritti umani o ad altre minacce alla pace e alla sicurezza internazionale e viene gestito direttamente dal Consiglio dell'Unione europea. Le sanzioni nell'ambito di questo elenco possono includere il congelamento dei beni e delle risorse finanziarie, il divieto di viaggio e altre restrizioni economiche e legali.<sup>77</sup> L'obiettivo principale delle sanzioni è prevenire il finanziamento di attività illegali e limitare la capacità di agire dei soggetti coinvolti. Alcuni punti chiave riguardo all'Elenco delle persone, gruppi e entità soggette a sanzioni sono:<sup>78</sup>

- Criteri di designazione: l'Unione europea adotta criteri rigorosi per la designazione delle persone, gruppi o entità che finiscono nell'elenco delle sanzioni. Questi criteri includono il coinvolgimento in attività terroristiche, la partecipazione a violazioni dei diritti umani, il sostegno a programmi di proliferazione nucleare o di armi chimiche o biologiche, nonché altre minacce alla pace e alla sicurezza internazionale.
- Aggiornamento e revisione dell'elenco: l'elenco delle sanzioni viene periodicamente aggiornato e rivisto per riflettere i cambiamenti nella situazione politica e di sicurezza a livello internazionale. Nuovi individui, gruppi o entità

---

<sup>77</sup> Consiglio dell'Unione Europea, Cronistoria - Lista UE delle giurisdizioni non cooperative, <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/timeline-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>

<sup>78</sup> Consiglio dell'Unione Europea, Lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, 17 luglio 2023 <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>

possono essere aggiunti all'elenco se soddisfano i criteri di designazione, mentre altri possono essere rimossi se non sono più considerati una minaccia.

- Conformità delle istituzioni finanziarie: le istituzioni finanziarie dell'Unione europea sono tenute a verificare attentamente le informazioni sui clienti e a monitorare le transazioni finanziarie al fine di garantire la conformità alle sanzioni. Ciò include il controllo delle liste di sanzioni al fine di evitare qualsiasi coinvolgimento con soggetti sospetti.
- Effetto extraterritoriale: le sanzioni dell'Unione europea possono avere un effetto extraterritoriale, il che significa che anche le entità non appartenenti all'UE possono essere soggette a restrizioni se coinvolte in attività sanzionabili. Ciò aiuta a garantire l'efficacia delle misure di contrasto alle minacce internazionali.
- Cooperazione internazionale: l'Unione europea lavora a stretto contatto con altri attori internazionali, come le Nazioni Unite, per coordinare le sanzioni e promuovere la cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e altre minacce internazionali.

Un altro tipo di elenco antiriciclaggio del Unione Europea è l'elenco degli Stati e territori non cooperativi (ETNC): un elenco degli Stati e territori non cooperativi dell'Unione europea che identifica le giurisdizioni che non rispettano gli standard internazionali in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Queste giurisdizioni vengono considerate a rischio elevato per il sistema finanziario internazionale e possono essere soggette a misure rafforzate di vigilanza e controllo da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione europea (UE).<sup>79</sup>

Di seguito alcuni punti chiave riguardo all'Elenco degli Stati e territori non cooperativi:

---

<sup>79</sup> Migliorini F. (2022), *Paesi a rischio riciclaggio di denaro: la lista UE*, FiscoMania, 27 settembre 2022

- Obiettivo: l'obiettivo principale dell'ETNC è identificare le giurisdizioni che presentano carenze significative nelle loro politiche e misure per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Queste carenze possono includere l'assenza o la debolezza di legislazione e regolamentazione, la mancanza di cooperazione internazionale o la presenza di strutture finanziarie opache.
- Processo di identificazione: l'elaborazione dell'ETNC avviene attraverso una valutazione approfondita delle giurisdizioni da parte degli esperti dell'UE. Vengono considerati fattori come la trasparenza finanziaria, la cooperazione internazionale, l'adeguatezza della legislazione antiriciclaggio e antiterrorismo e l'efficacia nell'applicazione delle norme.
- Impatto sulle istituzioni finanziarie: quando una giurisdizione viene inclusa nell'ETNC, le istituzioni finanziarie dell'UE devono adottare misure rafforzate di vigilanza e controllo nei confronti delle transazioni finanziarie coinvolgenti tali giurisdizioni. Ciò può includere una maggiore dovuta diligenza sui clienti, una valutazione più approfondita delle transazioni e una segnalazione più intensiva alle autorità competenti.
- Dialogo e cooperazione: l'Unione europea promuove il dialogo e la cooperazione con le giurisdizioni incluse nell'ETNC al fine di incoraggiare l'adozione di misure adeguate ad affrontare le carenze identificate. L'obiettivo è incoraggiare il cambiamento e favorire la conformità con gli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Infine, come terza lista antiriciclaggio dell'Unione Europea si trova l'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio: trattasi di un elenco che identifica le giurisdizioni esterne all'UE che rappresentano un rischio significativo per il sistema finanziario dell'UE in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Questo elenco è gestito dalla Commissione europea e mira a garantire che le istituzioni finanziarie dell'UE

adottino misure rafforzate di vigilanza e controllo nei confronti delle transazioni finanziarie con tali giurisdizioni.<sup>80</sup>

Alcuni punti chiave relativi all'Elenco dei Paesi terzi ad alto rischio sono:

- **Criteri di valutazione:** la Commissione europea utilizza diversi criteri per valutare i Paesi terzi da includere nell'elenco ad alto rischio. Questi criteri possono includere fattori come il livello di esposizione al rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, la mancanza di adeguati controlli e misure preventive, la mancanza di trasparenza finanziaria e la mancanza di cooperazione internazionale nella lotta al riciclaggio di denaro.
- **Misure rafforzate di vigilanza:** quando una giurisdizione viene inclusa nell'Elenco dei Paesi terzi ad alto rischio, le istituzioni finanziarie dell'UE devono adottare misure rafforzate di vigilanza e controllo per le transazioni finanziarie che coinvolgono tali giurisdizioni. Ciò può comportare una maggiore dovuta diligenza sui clienti, una valutazione più approfondita delle transazioni e una segnalazione più intensiva alle autorità competenti.
- **Impatto sulle relazioni finanziarie:** l'inclusione di una giurisdizione nell'elenco può avere un impatto sulle relazioni finanziarie tra l'UE e il Paese terzo ad alto rischio. Le istituzioni finanziarie dell'UE possono essere più riluttanti a intraprendere operazioni finanziarie con le giurisdizioni elencate, e ciò può influire sulla disponibilità di servizi finanziari o sulle condizioni degli stessi.
- **Dialogo e cooperazione:** la Commissione europea intraprende un dialogo con le giurisdizioni incluse nell'elenco al fine di incoraggiare il cambiamento e promuovere l'adozione di misure adeguate per affrontare i rischi identificati.

---

<sup>80</sup> Latini S. (2022), *Antiriciclaggio: l'UE aggiorna l'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio*, IPSOA, 11 marzo 2022

Questo può includere scambi di informazioni, assistenza tecnica e sostegno nella riforma delle politiche e delle normative antiriciclaggio e antiterrorismo.

La consultazione regolare di queste liste è obbligatoria per le istituzioni finanziarie dell'UE, come banche, intermediari finanziari, società di servizi di pagamento e altre entità coinvolte nelle transazioni finanziarie. Le istituzioni finanziarie devono verificare attentamente le informazioni relative a clienti, beneficiari effettivi e controparti commerciali al fine di prevenire l'accesso a risorse finanziarie da parte di soggetti sospetti o di giurisdizioni non conformi.

Inoltre, le autorità di regolamentazione e di vigilanza dell'UE utilizzano queste liste per rafforzare i controlli e la cooperazione transfrontaliera nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. È importante sottolineare che le Liste antiriciclaggio dell'UE sono complementari ad altre iniziative internazionali, come le liste dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e quelle dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), e mirano a creare un quadro globale di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020

## CAPITOLO V – GLI SCANDALI SUI PARADISI FISCALI

### 5.1 - Panama Papers

Il caso Panama Papers è stato uno dei più grandi scandali finanziari della storia recente, che ha portato alla luce l'uso di società offshore e paradisi fiscali da parte di individui e aziende di tutto il mondo per evadere le tasse e nascondere il proprio patrimonio.

Il caso è stato reso pubblico nel 2016 da un consorzio internazionale di giornalisti d'inchiesta, che ha ottenuto accesso a 11,5 milioni di documenti riservati provenienti dallo studio legale panamense Mossack Fonseca. Questi documenti hanno rivelato l'esistenza di migliaia di società offshore, che erano state create da Mossack Fonseca per conto dei propri clienti in tutto il mondo, inclusi politici, celebrità, atleti, imprenditori e organizzazioni criminali. Le società offshore sono state utilizzate per nascondere il patrimonio, evadere le tasse, riciclare denaro e nascondere attività illecite. Queste società offshore erano create in giurisdizioni come Panama, Isole Vergini Britanniche e Seychelles, che offrivano segretezza e vantaggi fiscali. Il caso ha portato alla luce la complicità di diverse banche e intermediari finanziari nell'organizzazione di queste società offshore.<sup>82</sup>

Tra le persone coinvolte nel caso Panama Papers c'erano leader politici di alto profilo come il presidente russo Vladimir Putin, il primo ministro islandese Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, il presidente ucraino Petro Poroshenko e molti altri. Anche celebrità come Lionel Messi, Jackie Chan e numerosi dirigenti di grandi aziende internazionali sono state implicate.

Le conseguenze del caso Panama Papers sono state significative. Ci sono state indagini penali avviate in molti paesi, con alcune persone che hanno affrontato accuse di evasione fiscale, riciclaggio di denaro e altri reati finanziari. In alcuni casi, i politici sono stati costretti a dimettersi a causa delle rivelazioni. Il caso ha anche portato ad un rinnovato dibattito sulle questioni della trasparenza finanziaria, dell'evasione fiscale e dei paradisi fiscali a livello internazionale. Il caso dei Panama Papers ha messo in evidenza la necessità di riforme globali per affrontare il problema dei paradisi fiscali e dell'evasione fiscale. Ha spinto molti paesi a rafforzare le leggi e le norme sulle società

---

<sup>82</sup> Obermayer B., Obermayer F. (2016), *Panama papers. Gli affari segreti del potere*, Rizzoli



offshore, aumentare la cooperazione internazionale nell'individuazione delle attività finanziarie illecite e promuovere una maggiore trasparenza nel settore finanziario.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> IlPost, 4 aprile 2016, <https://www.ilpost.it/2016/04/04/panama-papers/>

## 5.2 - Paradise papers

Un altro caso molto simile a quello di Panama Papers è quello dei Paradise Papers.

I Paradise Papers sono una serie di documenti filtrati nel novembre 2017 che hanno rivelato diverse informazioni riguardanti attività finanziarie offshore di diverse personalità influenti e di svariate aziende internazionali. Questi documenti sono stati ottenuti da una fonte anonima e successivamente analizzati da un consorzio di giornalisti investigativi noto come International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

I Paradise Papers hanno messo sotto il riflettore diverse personalità famose, incluse celebrità, politici, aziende multinazionali e figure di spicco, che hanno utilizzato strutture offshore per evitare il pagamento di tasse e per nascondere i propri patrimoni. Tra i nomi più rilevanti emersi dai Paradise Papers c'erano la regina Elisabetta II del Regno Unito, il segretario del commercio degli Stati Uniti Wilbur Ross, nonché aziende come Apple, Nike e Uber.

Come i Panama Papers, anche i Paradise Papers hanno suscitato grande attenzione mediatica e hanno portato a un dibattito globale sulla questione dell'evasione fiscale e sull'uso di paradisi fiscali da parte di individui e aziende. Questi casi hanno evidenziato la complessità e l'ampia portata dei flussi finanziari offshore e hanno spinto molti paesi e organizzazioni internazionali a rafforzare i loro sforzi per contrastare l'evasione fiscale e la corruzione finanziaria.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> IlPost, 5 novembre 2017, <https://www.ilpost.it/2017/11/05/paradise-papers/>

### 5.3 – Luanda Leaks e Offshore Leaks

Altri casi che presentano somiglianze con i Panama Papers includono i Luanda Leaks e i Offshore Leaks.

I Luanda Leaks fanno riferimento ad una serie di rivelazioni investigative che sono state rese pubbliche nel gennaio 2020. Questo scandalo ha coinvolto Isabel dos Santos, figlia dell'ex presidente dell'Angola, José Eduardo dos Santos, e ha portato alla luce presunte attività illegali e pratiche di corruzione legate all'accumulo di ricchezza da parte della famiglia dos Santos. Le rivelazioni dei Luanda Leaks sono state rese possibili grazie a un'indagine condotta sempre dal Consorzio Internazionale di Giornalisti Investigativi (ICIJ), lo stesso gruppo che ha portato alla luce i Panama Papers e i Paradise Papers. L'ICIJ ha analizzato più di 715.000 documenti che mostravano la struttura finanziaria di oltre 400 società e aziende collegate a Isabel dos Santos. Le rivelazioni dei Luanda Leaks hanno evidenziato come Isabel dos Santos abbia accumulato enormi ricchezze (diversi miliardi di dollari) attraverso un network di società offshore e accordi finanziari opachi. Si è scoperto che dos Santos aveva utilizzato la sua influenza politica e le sue connessioni familiari per ottenere vantaggi economici, monopolizzare settori chiave dell'economia angolana e sottrarre ingenti somme di denaro al paese.<sup>85</sup>

Le accuse mosse nei confronti di Isabel dos Santos includono:

- frode;
- appropriazione indebita di fondi pubblici;
- corruzione e riciclaggio di denaro.

Le rivelazioni hanno anche coinvolto numerose aziende e istituzioni internazionali, tra cui consulenti finanziari, banche e aziende di consulenza legale, che hanno facilitato le attività finanziarie della famiglia dos Santos.

Il caso dei Luanda Leaks ha scosso l'opinione pubblica in Angola e ha avuto un impatto significativo sulla reputazione di Isabel dos Santos e della sua famiglia. Così come gli altri due casi, anche il caso Luanda Leaks ha sollevato preoccupazioni sulla corruzione e sulla cattiva gestione delle risorse in Angola, nonché sulla necessità di rafforzare la trasparenza finanziaria e combattere l'abuso di potere nelle sfere politiche ed economiche. Le rivelazioni dei Luanda Leaks hanno contribuito a intensificare gli sforzi internazionali

---

<sup>85</sup> Osborne H. (2020), *What are the Luanda Leaks?*, TheGuardian, 20 gennaio 2020

per combattere la corruzione e promuovere la trasparenza finanziaria. Hanno evidenziato l'importanza di una maggiore vigilanza sulle attività finanziarie offshore e hanno spinto le istituzioni finanziarie e i governi a rivedere le loro politiche e regolamentazioni per prevenire l'uso di paradisi fiscali e contrastare l'illecita appropriazione di ricchezza da parte di figure di potere.

Gli Offshore Leaks, più in generale, sono una serie di rivelazioni investigative diffuse nel 2013 sempre dall' International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Queste rivelazioni, così come le precedenti, hanno messo in luce informazioni su migliaia di società offshore e sul coinvolgimento di diverse personalità di spicco in operazioni finanziarie opache e pratiche di elusione fiscale. Gli Offshore Leaks hanno rivelato dettagli su più di 120.000 entità offshore, inclusi conti bancari offshore, fiduciarie, fondazioni e società fantasma in diversi paradisi fiscali di tutto il mondo. Le informazioni sono state ottenute da una fonte anonima che ha fornito una vasta quantità di documenti interni provenienti da studi legali specializzati in operazioni offshore.

Questi documenti hanno evidenziato come molte persone e aziende abbiano utilizzato strutture offshore per nascondere ricchezza, evitare il pagamento delle tasse e condurre operazioni finanziarie non trasparenti. Le rivelazioni degli Offshore Leaks hanno generato un ampio dibattito pubblico sulla questione dell'evasione fiscale, della corruzione finanziaria e dell'uso di paradisi fiscali. Hanno portato a un maggiore focus sui meccanismi che consentono alle persone di nascondere o trasferire il proprio patrimonio in luoghi con regolamentazioni finanziarie più lasche.

Gli Offshore Leaks, essendo uno dei primi scandali a livello internazionale, hanno contribuito a creare una maggiore consapevolezza pubblica sul tema dell'opacità finanziaria e hanno alimentato la richiesta di maggiori controlli e misure per prevenire l'abuso di strutture offshore. Hanno sottolineato l'importanza di una governance finanziaria più rigorosa e della collaborazione internazionale per contrastare le pratiche finanziarie illecite e promuovere una maggiore trasparenza nel sistema finanziario globale.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Porteous K., Menkes E. (2013), *Highlights of Offshore Leaks so far*, The Center for Public Integrity, 23 dicembre 2013

## CAPITOLO VI – I PARADISI FISCALI: RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

### 6.1 – Reati speculari

Le materie del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo sono strettamente connesse. Un elemento che le caratterizza e le accomuna è proprio l'utilizzo dei Paradisi Fiscali: nel caso del riciclaggio, per eliminare ogni traccia della provenienza del denaro, mentre nel finanziamento al terrorismo, come rifugio sicuro per depositare fondi destinati ad atti terroristici. In entrambi i casi, l'obiettivo di utilizzare giurisdizioni offshore non è tanto quello di ottenere una tassazione minima, ma piuttosto di ridurre al minimo la possibilità di rintracciare l'attività sottostante. Di conseguenza, le organizzazioni criminali sono disposte a pagare per coprire le loro operazioni illecite.

I due fenomeni sono in qualche modo speculari: nel riciclaggio, il denaro "sporco" circola e alla fine viene impiegato in attività legali, mentre nel finanziamento al terrorismo i fondi, provenienti da fonti sia illecite che lecite (come raccolte fondi), vengono utilizzati per scopi completamente illegali. Pertanto, le organizzazioni terroristiche non sono interessate a nascondere l'origine del denaro, ma piuttosto la sua destinazione, utilizzando tecniche simili a quelle dei riciclatori. Di conseguenza, la prevenzione e l'individuazione delle operazioni di riciclaggio si dimostrano efficaci e funzionali nell'identificare le attività sottostanti e le intenzioni criminali.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Hong Q., Smart M. (2007), *In Praise of Tax Havens: International Tax Planning and Foreign Direct Investment*, CESifo Working Paper No. 1942

## 6.2 – Riciclaggio di denaro

L'operazione che trasforma i fondi da illegali a legali avviene attraverso il reato di riciclaggio, che consiste sostanzialmente in tre fasi. Inizialmente, il profitto generato da attività illecite viene suddiviso in somme di modesto valore, spesso utilizzando prestanome. Questa è la fase del “collocamento” (placement stage), in cui il denaro viene inserito nel sistema finanziario, ad esempio depositandolo su un conto bancario, acquistando strumenti finanziari o effettuando trasferimenti elettronici. L'obiettivo è trasformare il denaro contante in una forma non tangibile.

Successivamente, si passa alla fase di "stratificazione" (layering stage). Qui si cerca di dissociare l'origine illecita del denaro attraverso una serie di operazioni che fanno circolare il denaro al fine di renderlo “pulito”. Ciò avviene tramite investimenti, pagamenti per beni o servizi e trasferimenti di denaro in giurisdizioni poco o parzialmente collaborative. Questo metodo serve a rompere ogni traccia documentale dei trasferimenti.

Infine, si arriva alla fase di “integrazione” (integration stage), in cui il denaro “pulito” viene integrato nel sistema finanziario in modo legittimo. Viene utilizzato per acquistare beni di lusso o per creare attività imprenditoriali legali. I fondi sono resi disponibili attraverso una varietà di tecniche, alcune più comuni di altre, come il "loan back" (prestito di denaro alla propria attività), la falsificazione di movimenti contabili o l'acquisto di titoli al portatore. In sintesi, il reato di riciclaggio comprende tre fasi: collocamento, stratificazione e integrazione, che consentono di trasformare i fondi illegali in fondi legali, rendendoli apparentemente legittimi all'interno del sistema finanziario.<sup>88</sup>

Si tratta di un processo caratterizzato da diverse operazioni, che possono essere svolte in vari Stati, da soggetti sia reali che fittizi, e con modalità complesse e diverse. Questa diversità ha portato a constatare che il numero di modalità di riciclaggio dei proventi criminali sembra essere limitato solo dalla creatività delle parti coinvolte nel riciclaggio stesso. Pertanto, sorge presto il problema di perseguire efficacemente tali operazioni e di ricostruire l'intera operazione in modo completo. Non vi sono aree geografiche predefinite per queste operazioni, dipende principalmente dalla fase del processo. Di solito, nella fase di collocamento, viene scelto un luogo vicino a dove si svolge l'attività illecita sottostante.

---

<sup>88</sup> K.D. Beale, P. Esposito (2009), *Emergent International Attitudes Towards Bribery, Corruption and Money Laundering*, The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, Volume 75, n. 3/2009, pp. 360 – 373

Ad esempio, le organizzazioni criminali italiane tendono a preferire l'esecuzione di tali operazioni in Paesi stranieri con normative più permissive rispetto a quelle nazionali riguardo all'inserimento immediato di grandi quantità di contanti nel sistema bancario. Quando si tratta di nascondere l'origine del denaro attraverso una serie di operazioni, è probabile che si faccia ricorso a territori offshore o a importanti centri bancari e commerciali in grado di offrire maggiori garanzie per eliminare ogni traccia illecita.

A titolo di esempio, nell'ambito dell'operazione "Cian Liu" condotta dalla Guardia di Finanza nel 2010, è stata smantellata un'organizzazione criminale che utilizzava una società con sede a San Marino per scopi di riciclaggio, facendo transitare denaro dall'Italia e dall'Europa verso la Cina. La complessità di questo schema, oltre alla sua dimensione transnazionale, risiedeva nella suddivisione della somma totale di oltre 2,7 miliardi di euro in tranche di 1.999,99 euro, appena al di sotto del limite legale stabilito per i trasferimenti di denaro contante, attribuiti a soggetti spesso inesistenti.<sup>89</sup>

La creazione di società di comodo, trust o strutture imprenditoriali complesse rappresenta alcune delle tecniche più utilizzate per nascondere l'identità degli autori. La scelta del veicolo utilizzato dipende principalmente dall'esperienza degli autori, dalla localizzazione e dal mercato della giurisdizione coinvolta, tenendo in considerazione la convenienza, la comodità e la sicurezza offerte. È anche comune ricorrere alla creazione di una serie di società fantasma al fine di rendere più difficile tracciare l'operazione principale. Questo schema, noto come "schema Matrioska", è stato recentemente identificato nell'operazione omonima condotta dalla Guardia di Finanza in collaborazione con la Squadra Mobile della Polizia di Stato.

In questo caso specifico, l'individuazione della fattispecie è stata resa più complessa dall'intervento di elementi informatici. Degli hacker si sono inseriti in una trattativa tra una società trentina (fornitore) e una società bosniaca (cliente) con l'obiettivo di dirottare i pagamenti che una parte effettuava all'altra. Dopo aver depositato i 600.000 euro così ottenuti in una società con sede a Bologna, la somma è stata suddivisa e dirottata in altre società fantasma sparse in diverse parti d'Italia. Da queste società, il denaro è stato successivamente inviato a conti correnti esteri, localizzati specificamente in Bulgaria, Slovenia, Ungheria e Gran Bretagna, e a conti intestati a prestanome. Infine, tale denaro è stato ricondotto in Italia attraverso società fantasma e prestanome come destinatari.

---

<sup>89</sup> Rif. art. 49 DLgs n. 231/2007

Esistono elementi ricorrenti nella maggior parte delle operazioni sospette, come il frazionamento delle somme, che sono stati inclusi in un elenco aggiornato nel tempo a seguito dell'evoluzione delle modalità di attuazione delle operazioni elusive, partendo dal “decalogo” del 2001 predisposto dalla Banca d'Italia. Questi elementi agiscono come segnali di allarme che spingono i soggetti obbligati a condurre ulteriori approfondimenti. Fondamentalmente, le anomalie possono essere individuate in operazioni insolite, illogiche, prive di giustificazione o addirittura svantaggiose, e possono essere eseguite con una certa frequenza, anche coinvolgendo soggetti estranei tra loro.

La valutazione delle operazioni sospette deve tenere conto sia degli aspetti specifici del caso concreto, sia della natura complessiva dell'operazione. Inoltre, se la presenza di uno dei comportamenti sospetti non è sufficiente a considerare l'operazione come tale, allo stesso modo, l'assenza di uno o più indicatori non implica necessariamente che l'operazione non sia sospetta. Questi indicatori evidenziano punti critici che riguardano principalmente il comportamento del cliente, che potrebbe mostrare una conoscenza inappropriata delle norme applicabili durante l'operazione o rifiutarsi o essere riluttante nel fornire le informazioni richieste. Altri indicatori riguardano la modalità di esecuzione delle transazioni, ad esempio, attraverso transazioni frequenti e di importo considerevole, deleghe rilasciate con frequenza, obiettivi non compatibili o incoerenti con il profilo economico-patrimoniale del cliente, nonché la modalità di pagamento dell'operazione, come l'uso di contante per importi consistenti o l'uso di titoli al portatore. Inoltre, vengono presentati indicatori specifici relativi alla creazione e gestione di imprese, trust e società, operazioni legate a beni mobili o immobili, e aspetti contabili e finanziari. È importante notare che i principali soggetti all'obbligo di vigilanza coincidono con coloro che operano nel settore finanziario. Infatti, la fase di riciclaggio, che rappresenta il momento in cui una somma di denaro viene considerata legale o illegale agli occhi del pubblico esterno, rappresenta un punto di contatto tra il soggetto criminale e l'operatore economico “sano”. Pertanto, questa situazione è di estrema importanza per entrambe le parti: da un lato, per garantire il camuffamento di ogni traccia, e dall'altro, per scoprire i reati sottostanti.

Dai precedenti esempi emerge come l'aspetto transnazionale contribuisca ad aumentare ulteriormente la complessità di un meccanismo già di per sé privo di semplicità e immediatezza. A ciò si aggiunge il rapido cambiamento degli schemi e delle condotte illecite, spesso accompagnato dall'uso di strumenti che consentono l'anonimato. Il bitcoin è sicuramente uno di questi strumenti, anche se i possessori sono identificati più da



pseudonimi che, analogamente, non permettono di risalire all'identità effettiva dell'utilizzatore della criptovaluta. La pericolosità di tali circuiti, come evidenziato anche dalla Banca Centrale Europea, risiede nella natura onnipresente della valuta virtuale e nella possibilità per chiunque, compresi i criminali, di creare o accedere a un sistema di valute virtuali. Di conseguenza, un individuo può possedere diversi account e condurre transazioni illecite tramite ciascuno di essi, rendendole riconducibili a profili differenti. A complicare ulteriormente un sistema già intricato è la possibilità di adottare escamotage per nascondere ancora di più l'attività illecita.

Il settore finanziario, tuttavia, non rappresenta l'intero panorama favorevole alle operazioni di riciclaggio<sup>90</sup>; è stato osservato che circa il 30% delle attività di riciclaggio avviene in settori non strettamente finanziari, dove è possibile mascherare il beneficiario effettivo. Ad esempio, il gioco d'azzardo online, le scommesse e il poker sono attività che mancano di controlli, le transazioni avvengono frequentemente e spesso non coinvolgono un'interazione "faccia a faccia". Le organizzazioni senza scopo di lucro, che offrono servizi e programmi, sono particolarmente vulnerabili a causa della loro natura e facilmente accessibili alle attività criminali. Addirittura, anche gli sport di alto livello possono essere infiltrati, come nel caso del calcio: non è solo uno sport, ma un'industria mondiale di grande impatto economico che può consentire il passaggio di fondi illegali senza una ragione apparente o un reale ritorno economico.

L'infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle istituzioni e nel sistema economico e sociale ha un impatto significativo su quasi l'intero sistema nazionale e comporta conseguenze che si estendono anche oltre i confini nazionali. In primo luogo, quando un'istituzione finanziaria consente l'accesso a un'attività criminale, è probabile che diventi parte integrante di essa, causando danni sia ad altri intermediari finanziari che alle autorità di regolamentazione e alla clientela in generale. In secondo luogo, a livello macroeconomico, le operazioni illecite distorcono la domanda di moneta, che subisce cambiamenti inspiegabili, e mettono a rischio la solidità delle banche, che si trovano maggiormente esposte a rischi. La contaminazione tra transazioni legali e illegali provoca inoltre volatilità nei flussi di capitali internazionali e fluttuazioni incontrollabili dei tassi di cambio, specialmente a causa dei trasferimenti transnazionali di beni al di fuori dei

---

<sup>90</sup> Commissione Europea (2019), *Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to crossborder activities*, Bruxelles, 24 luglio 2019

normali canali. In terzo luogo, quando si diffonde la percezione che un determinato sistema sia coinvolto in attività criminali, gli investimenti diretti e esteri subiscono una frenata, compromettendo i settori commerciale e finanziario e limitando lo sviluppo economico. Infine, l'infiltrazione della criminalità in diversi settori dell'economia consente alle organizzazioni criminali di acquisire un controllo che altrimenti non spetterebbe loro, con ripercussioni sia a livello sociale che politico, che portano all'indebolimento dell'intero sistema.<sup>91</sup> Inoltre, i normali meccanismi di competizione tra le imprese vengono gravemente compromessi; le modalità di finanziamento utilizzate dall'economia criminale sono molto più “vantaggiose” rispetto a quelle tradizionali e legali, poiché non sono soggette a controlli e oneri che le imprese concorrenti devono invece affrontare.<sup>92</sup>

In generale, quindi, il riciclaggio di denaro, diffuso tramite l'uso paradisi fiscali, è una pratica illegale che coinvolge il processo di rendere legalmente accettabili i proventi di attività criminali attraverso una serie di transazioni finanziarie complesse. Il processo di riciclaggio di denaro inizia con l'ottenimento di fondi da attività illegali come il traffico di droga, il contrabbando, la corruzione, il terrorismo, la frode fiscale o altre attività criminali. Questi fondi vengono poi introdotti nei paradisi fiscali attraverso transazioni finanziarie complesse e sofisticate, spesso coinvolgendo società di copertura, conti bancari offshore e strutture legali complesse.<sup>93</sup>

Una volta che il denaro sporco viene inserito nel paradiso fiscale, viene reso legale attraverso una serie di operazioni che ne nascondono l'origine criminale. Questo può includere diverse transazioni finanziarie, spesso attraverso diverse giurisdizioni, con lo scopo di confondere le autorità di regolamentazione e rendere difficile il tracciamento dei fondi. Le persone coinvolte nel riciclaggio di denaro utilizzano anche transazioni commerciali fittizie, fatture gonfiate, investimenti immobiliari o acquisti di beni di lusso per nascondere il flusso di denaro. I paradisi fiscali facilitano questo riciclaggio di denaro fornendo segretezza e discrezione bancaria, regolamentazioni finanziarie meno rigorose e una mancanza di cooperazione internazionale nell'indagine e nel perseguimento di tali

---

<sup>91</sup> Ministero della Giustizia, *Il coordinamento delle indagini in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso*, <https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp?contentId=ART54117#>

<sup>92</sup> Bolis S. (2021), *Sequestro preventivo finalizzato alla confisca in materia di riciclaggio. Una lettura (in)convenzionale*, Jovene, Napoli, 2021, pp. 335 – 367

<sup>93</sup> Unità di Informazione Finanziaria, *Contrasto al finanziamento del terrorismo*, <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-contr/terr/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

reati. Questi luoghi spesso hanno leggi che proteggono l'anonimato dei clienti e limitano l'accesso alle informazioni finanziarie, rendendo difficile per le autorità tracciare e confiscare i fondi illeciti. Il riciclaggio di denaro nei paradisi fiscali ha implicazioni negative significative per l'economia globale e la società in generale. Contribuisce all'instabilità finanziaria, all'erosione delle basi fiscali degli Stati, all'agevolazione del crimine organizzato e alla corruzione, e può anche finanziare il terrorismo. Inoltre, il riciclaggio di denaro può danneggiare l'integrità del sistema finanziario globale e ridurre la fiducia degli investitori.

Negli ultimi anni, gli sforzi internazionali per combattere il riciclaggio di denaro nei paradisi fiscali si sono intensificati. Le organizzazioni internazionali, come il Financial Action Task Force (FATF),<sup>94</sup> hanno sviluppato linee guida e norme per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Inoltre, molti paesi hanno rafforzato le loro legislazioni e le misure di controllo finanziario per prevenire l'accesso ai servizi finanziari da parte di soggetti sospetti e per migliorare la trasparenza delle transazioni finanziarie. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il riciclaggio di denaro nei paradisi fiscali rimane un problema persistente. Le reti criminali si adattano costantemente alle nuove misure di controllo e utilizzano strategie sempre più sofisticate per nascondere il flusso di denaro illecito. Inoltre, la mancanza di una cooperazione internazionale completa e l'assenza di un quadro normativo uniforme a livello globale rendono ancora difficile affrontare efficacemente il problema. Per contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro nei paradisi fiscali, è necessaria una cooperazione internazionale rafforzata, un maggior scambio di informazioni tra le autorità finanziarie e di regolamentazione, e l'adozione di norme e standard globali più rigorosi. È anche fondamentale che i paradisi fiscali adottino misure di trasparenza finanziaria e cooperino pienamente con gli sforzi internazionali per combattere il riciclaggio di denaro.

---

<sup>94</sup> Vedi cap. 3

### **6.3 – Finanziamento al terrorismo**

Il collegamento tra Paradisi Fiscali e attentati terroristici potrebbe non essere immediato, ma le organizzazioni terroristiche, come qualsiasi altra organizzazione, hanno bisogno di finanziamenti per sopravvivere e perseguire i propri obiettivi. Poiché queste entità criminali sono perseguite a livello globale, cercano di nascondere i flussi di denaro e confonderli, avvalendosi dei Paradisi Fiscali, della segretezza che li circonda e della facilità delle operazioni di riciclaggio ivi attuate. Parallelamente al ricorso al riciclaggio, è comune il trasferimento di fondi attraverso valute virtuali, poiché consente di spostare rapidamente le somme senza possibilità di tracciamento, facilitando il movimento di denaro tra Paesi occidentali e orientali e viceversa. Tuttavia, è importante sottolineare che di solito vengono privilegiati altri canali, come il sistema Hawala, i servizi di trasferimento di denaro e le transazioni euro a euro, poiché sono sistemi più sicuri, consolidati e diffusi. A queste modalità "informali" si aggiungono quelle tradizionali, come l'emissione di false fatturazioni, il commercio di beni di valore come oro e diamanti, l'abuso di organizzazioni senza scopo di lucro e l'impiego di corrieri di denaro in contanti. Un'altra modalità molto utilizzata da queste organizzazioni è l'uso di carte prepagate, che spesso vengono ricaricate con importi elevati o vicini al limite massimo. Inoltre, queste carte vengono frequentemente ricaricate in tempi ravvicinati e presso punti operativi vicini o coincidenti. Ciò che preoccupa particolarmente sono le operazioni improvvisate, senza una valida ragione e straordinarie rispetto alle normali attività del soggetto, oltre alla frequente ripetizione di tali operazioni in breve periodo di tempo. Un altro elemento rilevante è la mancanza di una relazione reale, sia familiare che lavorativa, tra coloro che effettuano le ricariche e coloro che le utilizzano.

Il processo di finanziamento degli atti terroristici inizia con la raccolta dei fondi necessari, che possono provenire da fonti sia illecite (riciclaggio di denaro) che lecite (direzione del denaro). Successivamente, i fondi vengono trasferiti o occultati attraverso l'inserimento nei circuiti finanziari convenzionali, per poi essere impiegati nell'esecuzione effettiva dell'attacco terroristico. È proprio durante la fase di trasmissione dei fondi che l'organizzazione diventa vulnerabile; anche una piccola falla nella modalità di movimentazione del denaro può sollevare sospetti. Gli organizzatori valutano attentamente il volume di denaro, i rischi associati alla modalità utilizzata, la convenienza e la semplicità del metodo, nonché i costi e la velocità del trasferimento.

Nonostante gli eventi terroristici siano sempre esistiti, gli attacchi dell'11 settembre 2001, che hanno colpito gli Stati Uniti causando la morte di 3000 persone e il ferimento di più del doppio, rappresentano un punto di svolta e un momento decisivo di presa di coscienza per il quale non si poteva più sottovalutare il fenomeno.

Prima di quella data, il terrorismo era considerato un problema che riguardava “altri”, una minaccia esterna affrontabile attraverso accordi bilaterali. Tuttavia, da quel momento sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea hanno compreso la propria vulnerabilità e hanno riscontrato la condivisione di valori e ideali fondamentali come la libertà, la democrazia, la giustizia e il rispetto dei diritti umani. Questo ha portato alla necessità di adottare misure di contrasto comuni, considerando che, nonostante gli attacchi fossero avvenuti negli Stati Uniti, la loro pianificazione era stata condotta all'interno dell'Unione Europea. La portata globale degli eventi ha addirittura spinto a parlare di “primi atti di terrorismo internazionale”. Seppur sia evidente come la minaccia terroristica sia diversa tra gli Stati Uniti e l'Europa, sia per quanto riguarda le finalità sia per quanto riguarda le modalità operative, è emersa la necessità di una collaborazione tra Stati Uniti d'America e Unione Europea.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Aragona V. (2017), “Il contrasto al finanziamento del terrorismo”, *Diritto penale contemporaneo*

#### **6.4 - Misure contro il terrorismo e il riciclaggio**

Il momento cruciale in cui si è presa consapevolezza della portata delle operazioni illegali e si sono introdotte misure di contrasto può essere ricondotto al 1989, durante il summit del G7 a Parigi. In quell'occasione venne creato il FATF-GAFI, come già esplicito nel capitolo 3, il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, un organismo intergovernativo che si propone di sviluppare misure per combattere il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa. Nel corso degli anni, il FATF-GAFI ha elaborato una serie di standard che sono stati successivamente adottati come base per le 40 Raccomandazioni internazionali AML/CFT, diventando fondamento della normativa europea antiriciclaggio. Quest'ultima è stata coordinata attraverso la formulazione di cinque direttive che si sono adeguati all'evoluzione delle disposizioni del FATF-GAFI, e ogni paese è tenuto a adottare tali direttive nel proprio sistema giuridico.<sup>96</sup>

Inizialmente, la direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 aveva l'obiettivo di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio dei proventi di attività illecite. Essa conferiva al settore finanziario un ruolo di prevenzione attraverso l'identificazione dei clienti e la collaborazione con le autorità competenti nella lotta al riciclaggio, cercando di trovare un equilibrio tra le libertà fondamentali del Trattato CE e la necessità di porre limiti per prevenire il loro abuso a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La direttiva definisce gli enti creditizi, gli enti finanziari e il concetto di riciclaggio, elementi essenziali per garantire l'adozione coerente delle disposizioni da parte di ciascuno Stato membro. Tali enti sono tenuti a richiedere l'identificazione dei clienti con i quali intrattengono rapporti commerciali o effettuano transazioni superiori a € 15.000, indipendentemente dal fatto che tale importo sia raggiunto in un'unica transazione o in più operazioni frazionate. Hanno anche il compito di valutare attentamente le operazioni che potrebbero essere collegate al riciclaggio e quelle condotte con paesi terzi che non hanno disposizioni simili in materia. Essi collaborano con le autorità competenti nella lotta al riciclaggio, che hanno il potere di approvare o respingere determinate operazioni sulla base della loro natura sospetta, mantenendo la riservatezza nei confronti dei clienti "sospetti" riguardo alle indagini in corso.

La cooperazione con questi enti, nonché con tutte le professioni che svolgono attività che potrebbero essere coinvolte nel riciclaggio, l'abolizione del segreto bancario in

---

<sup>96</sup> Marino G. (2009), *Paradisi e paradossi fiscali*, Egea Milano

determinate circostanze e l'obbligo di segnalare le operazioni sospette sono i principali pilastri della direttiva. L'armonizzazione e il coordinamento sono i punti chiave identificati dalla direttiva stessa, che prevede la costituzione di un Comitato composto da membri designati dai singoli paesi europei, al fine di agevolare le attività di verifica e fornire consulenza alla Commissione europea su eventuali modifiche e aggiornamenti della direttiva. È compito di ciascuno Stato nazionale stabilire disposizioni più rigorose in materia e applicare sanzioni adeguate.

In secondo luogo, la direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001 modifica la direttiva precedente per rispondere ai cambiamenti nei sistemi utilizzati dai criminali per il riciclaggio, evitando di coinvolgere gli enti finanziari soggetti a un rigoroso obbligo di vigilanza. Pertanto, al fine di ottenere una maggiore copertura, questa direttiva amplia da un lato la gamma di reati che possono costituire il presupposto per il riciclaggio, includendo in particolare quelli più gravi ampiamente utilizzati dalla criminalità organizzata. Dall'altro lato, estende gli obblighi di vigilanza e segnalazione anche ad alcuni enti non finanziari e ai servizi che sono comparabili a questi, nel caso in cui svolgano operazioni di natura finanziaria o societaria che comportino rischi elevati di riciclaggio. Questo implica ad esempio notai, professionisti legali e contabili, agenti immobiliari, revisori, consulenti tributari.

In relazione a questa espansione delle categorie interessate, è stato evidenziato che in realtà non sarebbe necessaria, dal momento che tutte le operazioni illecite richiedono comunque una manifestazione finanziaria e gli operatori del settore finanziario sono già tenuti ad applicare le disposizioni antiriciclaggio. Tuttavia, è ampiamente giustificato avere un controllo più accurato, anche se comporta un aumento degli oneri per i soggetti interessati. La comunicazione spontanea o su richiesta da parte degli operatori alle autorità competenti può avvenire, e il blocco di un'operazione sospetta può essere disposto anche prima di informare le autorità. Inoltre, l'importo soglia che attiva l'allarme non deve essere inteso come un limite fisso; i controlli possono essere avviati anche per operazioni con importi inferiori ma comunque rilevanti ai fini dell'individuazione di comportamenti di riciclaggio.

In terzo luogo, la direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, sottolinea l'effetto negativo di tali reati sulla fiducia,

l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. La direttiva amplia ulteriormente le categorie di soggetti obbligati includendo anche gli uffici di cambio e i prestatori di servizi relativi a società e trust, che devono ottenere l'autorizzazione o registrarsi, e le case da gioco, che devono essere autorizzate e seguire i requisiti di identificazione per le transazioni con gettoni superiori a € 2.000. I soggetti obbligati hanno il compito di identificare il titolare effettivo, definito come la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o agiscono come rappresentanti legali del cliente per le operazioni o attività. In base alle misure previste a livello nazionale, i titolari effettivi sono protetti da minacce o altri atti ostili che potrebbero derivare dalla segnalazione di casi sospetti. La direttiva introduce anche un approccio basato sul rischio che richiede a ciascun Paese di identificare, valutare e comprendere i rischi associati. Si differenziano gli obblighi semplificati e quelli rafforzati in base al rischio più basso o più elevato delle operazioni specifiche o dei soggetti coinvolti. Ciò implica che si presta maggiore attenzione alle situazioni considerate ad alto rischio. Un sistema organizzato in questo modo permette di rispondere in modo più efficace ai potenziali pericoli e di gestire in modo più efficiente le risorse disponibili. Fatta eccezione per i casi di deroga previsti dall'articolo 9, la verifica delle operazioni o l'instaurazione di rapporti d'affari deve avvenire prima dell'esecuzione stessa. Inoltre, ogni Stato è tenuto a istituire un'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) sul proprio territorio, con il compito di ricevere, analizzare e trasmettere informazioni sulle operazioni sospette alle autorità competenti e di coordinarsi con le UIF degli altri Stati.<sup>97</sup>

In quarto luogo, la direttiva 2015/849/UE del 20 maggio 2015<sup>98</sup>, che abroga la precedente, si adatta all'evoluzione dei sistemi utilizzati per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, resi possibili da metodi sempre più innovativi. La direttiva riduce l'importo considerato sospetto e invita gli Stati membri a ridurre le soglie limite per i pagamenti in contanti<sup>99</sup>. Inoltre, pone l'attenzione su altre tipologie di operazioni, in particolare quelle effettuate tramite cambiavalute o simili, come i prestatori di servizi di gioco d'azzardo o gli uffici per l'incasso di assegni e pagamenti elettronici. A tali soggetti vengono richiesti

---

<sup>97</sup> The FATF Recommendations (2023), *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation*, <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>

<sup>98</sup> Attuata in Italia mediante il DLgs 25 maggio 2017, n. 90

<sup>99</sup> Capolupo S., *Limite all'uso del contante, obbligo di tracciabilità e incentivi premiali*, Il fisco 43/2019



requisiti di competenza e onorabilità, nonché il possesso di una licenza adeguata e una regolamentazione appropriata.

Gli Stati sono chiamati a istituire, se non l'hanno già fatto, Unità di Informazione Finanziaria (FIU) indipendenti e autonome, che operano anche attraverso la piattaforma delle FIU dell'Unione istituita nel 2006. Questo strumento facilita la cooperazione transfrontaliera e la rilevazione di tendenze nei casi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'accesso a tali informazioni è consentito solo in caso di interesse legittimo correlato ai reati perseguiti, e la trasmissione delle informazioni deve avvenire attraverso canali protetti.

Affinché vengano rispettati i diritti fondamentali, la raccolta di informazioni personali necessarie per adempiere agli obblighi di vigilanza deve avvenire nel rispetto della Direttiva 95/46/CE e del Regolamento 45/2001/CE, nonché in conformità con quanto stabilito dalla Direttiva 2011/16/UE. Viene inoltre ribadito l'importanza dell'approccio basato sul rischio, riconosciuto anche a livello internazionale, e sul quale le Autorità di vigilanza ABE, EIOPA e ESMA sono chiamate a elaborare pareri anche a livello europeo.

Infine, la direttiva 2018/843/UE del 30 maggio 2018<sup>100</sup> risponde alla necessità di colmare alcune lacune che sono emerse dopo l'emanazione della direttiva precedente. In particolare, si è constatato che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, non essendo soggetti all'obbligo di individuare attività sospette, consentivano a gruppi criminali e terroristici di accedere al trasferimento di fondi nel sistema finanziario dell'Unione o nei sistemi di valute virtuali attraverso la dissimulazione delle transazioni o sfruttando un certo grado di anonimato. Pertanto, la presente direttiva include i prestatori di servizi tra i soggetti obbligati.

Inoltre, viene ulteriormente ridotto l'importo massimo consentito per le carte prepagate anonime, sebbene vi siano limiti nei Paesi extra-UE che non impongono restrizioni simili. Si presta anche maggiore attenzione all'operato delle Unità di Informazione Finanziaria (FIU). Si rileva la necessità di maggior coordinazione riguardo alle loro funzioni, competenze e poteri, elementi che possono variare da un Paese all'altro in mancanza di norme internazionali vincolanti. Inoltre, si sottolinea l'importanza dell'implementazione del sistema di scambio di informazioni, fondamentale per individuare tempestivamente i fondi legati a attività illecite. Non è considerato accettabile rifiutare lo scambio di

---

<sup>100</sup> Recepita in Italia con il D.Lgs 4 ottobre 2019, n. 125

informazioni per motivi come la mancata identificazione del reato presupposto associato, le caratteristiche specifiche del diritto penale nazionale e le differenze nelle definizioni dei reati presupposto.

Esistono inoltre ulteriori organismi formati per rispondere in modo più capillare alle esigenze di coordinamento globale in materia:

- Il Gruppo Egmont, istituzione composta da 166 Unità di Informazione Finanziaria (UIF) che, sin dalla sua fondazione nel 1955, gestisce l'Egmont Secure Web (ESW), una piattaforma utilizzata per lo scambio di informazioni. Il Gruppo Egmont si occupa di coordinare le diverse UIF, offrendo loro supporto e costituendo nuove UIF quando necessario. Inoltre, elabora standard e pratiche comuni.
- Il MONEYVAL, ovvero il Comitato di Esperti per la Valutazione delle Misure Antiriciclaggio e il Finanziamento del Terrorismo, è stato istituito nel 1997 dal Consiglio d'Europa. Ha il compito di monitorare, formulare raccomandazioni e valutazioni basate sugli standard elaborati dal FATF-GAFI, al fine di migliorare l'efficacia delle azioni delle autorità nazionali.
- L'Expert Group on Money Laundering and terrorist financing svolge un ruolo di assistenza alla Commissione Europea nella formulazione e nell'applicazione di regole comuni. Inoltre, la Piattaforma delle UIF dell'Unione Europea, attiva dal 2006 in seguito al riconoscimento conferitole dalla IV Direttiva, si occupa dello sviluppo delle modalità e dei mezzi di collaborazione tra le diverse UIF, al fine di adottare criteri omogenei per l'individuazione e l'analisi di operazioni sospette di carattere transnazionale.
- La rete FIU-Net, operativa dal 2002 e ospitata presso Europol, è una rete di supporto alle UIF che favorisce sinergie tra intelligence finanziaria e criminale, agevolando lo scambio di informazioni.

Dalle disposizioni sopracitate emerge che vi sono numerosi punti di contatto tra la disciplina antiriciclaggio e l'antiterrorismo. Tuttavia, non è l'obiettivo di questo elaborato approfondire gli aspetti sostanziali penali del reato di terrorismo. Si sottolinea solamente che, soprattutto in questa materia, l'integrazione tra la lotta a livello internazionale, comunitaria e nazionale è estremamente essenziale.

La Convenzione di New York del 1999, nell'ambito dell'ONU, ha esteso le disposizioni volte a prevenire e contrastare il riciclaggio anche alla repressione del finanziamento al terrorismo internazionale. A partire da quell'anno, sono state adottate una serie di Risoluzioni che presentano un quadro generale al fine di garantire stabilità a livello mondiale e prevenire preoccupazioni per la sicurezza internazionale. In particolare, tali Risoluzioni hanno comportato il congelamento dei fondi nei confronti dei soggetti associati o appartenenti alla rete terroristica Al-Qaeda e ai Talebani. Successivamente, tale meccanismo è stato applicato a tutte le persone o gruppi coinvolti in attività terroristiche, sia condannate che indagate, basandosi su una lista nera (black list) individuata dal Consiglio di Sicurezza e dall'Autorità giudiziaria.

Sono state inoltre riviste le garanzie e la trasparenza nei confronti delle persone appartenenti alle liste, estendendo le misure di congelamento anche agli affiliati dello Stato Islamico (ISIL) e al gruppo armato Fronte Al-Nusra. Questo ha rafforzato le misure di contrasto al finanziamento di tali gruppi, che è reso possibile anche attraverso rapimenti a scopo di riscatto e il traffico di beni trafugati.

L'Unione Europea si è impegnata nel coordinarsi con le risoluzioni dell'ONU attraverso l'adozione del Regolamento n. 881/2002/CE<sup>101</sup>, attualmente in vigore e recepito a livello nazionale con il Decreto Legislativo n. 109 del 22 giugno 2007, del Regolamento n. 2580/2001/CE<sup>102</sup>, del Regolamento CE n. 1686/2016<sup>103</sup> e della Direttiva UE n. 2017/541. Tali fonti sono finalizzate ad adattarsi al sistema delle liste introdotto dall'ONU, identificando tutti i soggetti che hanno un qualche legame con organizzazioni o azioni terroristiche e prevedendo il congelamento dei loro capitali e di altre risorse finanziarie a loro attribuibili.

---

<sup>101</sup> Risoluzione ONU n. 1267/1999, che sostituisce il Regolamento CE n. 467/2001 che a sua volta sostituiva il Regolamento CE n. 337/2000

<sup>102</sup> Risoluzione ONU n. 1373/2001

<sup>103</sup> Risoluzione ONU n. 2253/2015

## CONCLUSIONI

In conclusione, l'analisi dei paradisi fiscali rivela un complesso panorama economico, politico e sociale che suscita dibattiti e controversie in tutto il mondo. Questi luoghi, noti per le loro politiche fiscali vantaggiose e il segreto bancario, hanno un impatto significativo sull'economia globale, sulle finanze pubbliche dei paesi e sulla distribuzione della ricchezza.

Mentre alcuni argomentano a favore dei paradisi fiscali come motori dell'innovazione economica e della competizione fiscale che può stimolare la crescita, altri li criticano per il loro ruolo nell'agevolare l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro sporco e la crescente disuguaglianza economica. Il fenomeno suscita preoccupazione per almeno due motivi fondamentali: da un lato, i Paesi di origine dei capitali subiscono notevoli perdite di entrate fiscali, mentre, dall'altro, si manifestano significativi e destabilizzanti effetti distorsivi sul mercato. È fondamentale riconoscere che non esiste una risposta univoca su come affrontare il fenomeno dei paradisi fiscali, poiché la soluzione richiede un approccio multilaterale che coinvolga la cooperazione internazionale, la riforma fiscale e la trasparenza finanziaria.

Inoltre, è importante sottolineare che il dibattito sui paradisi fiscali non si limita alla sfera economica, ma coinvolge anche questioni etiche, politiche e sociali. La lotta contro l'abuso dei paradisi fiscali richiede un impegno globale per promuovere la responsabilità fiscale e la giustizia finanziaria.

In sintesi, i paradisi fiscali rappresentano una sfida complessa e in continua evoluzione per la comunità internazionale. Affrontare efficacemente questo problema richiederà un dialogo aperto, la collaborazione tra paesi e l'adozione di misure concrete per ridurre gli abusi finanziari, garantendo al contempo la sostenibilità e l'equità nei sistemi fiscali globali.



## BIBLIOGRAFIA

- Accardo G. (2016), *Il caso Luxleaks dimostra che denunciare il malaffare non paga*, Internazionale, 26 aprile 2016
- Aragona V. (2017), “Il contrasto al finanziamento del terrorismo”, *Diritto penale contemporaneo*
- Bagarotto M. (2019), “Transfer pricing e rischi di doppia imposizione internazionale alla luce dell’entrata in vigore delle Linee Guida”, *Rivista Trimestrale di Diritto Tributario*, Fascicolo 2, pp. 311-345
- Becker W., Saisana M. (2018), *The JRC Statistical Audit of the Financial Secrecy Index 2018*, Tax Justice Network (in Commissione Europea), 10 giugno 2018
- Beghin M., (2021), *L’elusione fiscale e il principio del divieto di abuso del diritto*, Wolters Kluwer
- Bella M., Castriota S., Criscuolo S., Di Sanzo S., Lioci F., Mauro L., Patrignani L. (2013), *Fiscalità ed economia sommersa*, Confcommercio 19 luglio 2013
- Bertaggia D. (2022), *Londra paradiso fiscale: il dopo Brexit*, AvvocatoBertaggia: Partner Ilsole24ore, 18 agosto 2022
- Bolis S. (2021), *Sequestro preventivo finalizzato alla confisca in materia di riciclaggio. Una lettura (in)convenzionale*, Jovene, Napoli, 2021, pp. 335 – 367
- Brocceri F., (2020), *Multinazionali ed elusione internazionale. 117 miliardi di gettito vanno persi*, FiscoOggi, 30 luglio 2020
- Brugnara L. (2021), “Le novità sull’evasione fiscale e contributiva in Italia”, *Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani*, pp. 1-4
- Buono E., (2016), *BEPS: sui risultati del progetto, sì al monitoraggio da Ocse e G20*, FiscoOggi, 22 aprile 2016
- Camera dei deputati (2016), *lotta all’evasione fiscale: contesto internazionale e linee guida ocse*, Roma, 12 maggio 2016
- Capolupo S., *Limite all’uso del contante, obbligo di tracciabilità e incentivi premiali*, Il fisco 43/2019
- Cass. 21 gennaio 2015, n. 961, Emilia-Romagna, 30 settembre 2014
- Castaldi G. e Clemente C., *La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, Quaderni dell’antiriciclaggio, Banca d’Italia, n. 20, febbraio 2023

- Cavallito M. (2013), *Paradisi fiscali: le Cayman studiano un registro pubblico dei fondi*, Il Fatto, 18 gennaio 2013
- Commissione Europea (2021), *L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi*, Bruxelles, 01 giugno 2016
- Commissione Europea (2019), *Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to crossborder activities*, Bruxelles, 24 luglio 2019
- Costabile M., Giacalone D., Giacalone R. (2020), *Introduzione Allo Studio Dei Paradisi Fiscali E Della Finanza Offshore*, Giuffr 
- Dharmapala d.a., Hines j. r. (2006), *Which countries becomes tax havens?*, NBER Working Papers n. W12802
- Domenico I., Crivellaro J. (2018) *Forme di pianificazione fiscale patrimoniale in Italia e all'estero*, Dike Giuridica
- EEAS (European External Action Service), Delegazione dell'Unione europea in Svizzera e per il Principato del Liechtenstein, "*L'Unione Europea e la Svizzera*", 30/07/2021
- European Commission (2016), *Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)*, Bruxelles 20 ottobre 2016
- Ferrari M. (2022), *Cooperative compliance: a che punto siamo?*, IPSOA, 20 ottobre 2022
- Ferrucci C. (2022), *La tassazione delle imprese nell'Unione Europea: gli effetti sul mercato unico della concorrenza fiscale*, Universit  LUISS
- Galullo R. e Mincuzzi A., (2019), *Gli europei evadono 2,25 miliardi al giorno. Record pro capite in Danimarca (Italia esclusa)*, Ilsole24ore, 28 marzo 2019
- Galullo R. e Mincuzzi A. (2019), *Nei paradisi fiscali nascosti dagli italiani 142 miliardi*, Il sole24ore, 12 ottobre 2019
- Gara M., De Franceschis P. (2015), *I paradisi fiscali: caratteristiche operative, evidenze empiriche e anomalie finanziarie*, Banca d'Italia (Unit  di informazione finanziaria), numero 3 agosto 2015
- Graci A. (2011), *Schede paese: Regno Unito*, FiscoOggi, 8 agosto 2011
- Gruber J., (2018), *Scienza delle finanze*, Manuali
- Hong Q., Smart M. (2007), *In Praise of Tax Havens: International Tax Planning and Foreign Direct Investment*, CESifo Working Paper No. 1942

- Italia R., (2021), *L'economia sommersa e illegale in Italia vale 203 miliardi*, MilanoFinanza, 18 ottobre 2021
- Kudrle R. (2009), *Did blacklisting hurt the tax havens?*, Università Bocconi, No. 2008-23
- Lamanuzzi C., Giove G., De Vita A., Caramignoli G. (2011), *Black list e paradisi fiscali*, Maggioli Editore
- Latini S. (2022), *Antiriciclaggio: l'UE aggiorna l'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio*, IPSOA, 11 marzo 2022
- Mansour M. (2022), *US tops financial secrecy ranking as G7 countries upend global progress on transparency*, Tax Justice Network, 17 maggio 2022
- Marino G. (2009), *Paradisi e paradossi fiscali*, Egea Milano
- Merola A. (2023), *Paesi Black List 2023: lista dei paradisi fiscali aggiornata*, Itaxa, 16 marzo 2023
- Ministero dell'economia e delle finanze (2022), *Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva*, Roma, 2022
- Ministero dell'economia e delle finanze (2021), *Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva*
- Mitolo G., (2019), *evasione fiscale: Italia maglia nera in Europa*, Corriere Canadese, 20 luglio 2019
- Moretti F. (2021), *La fiscalità internazionale nell'ambito di società offshore e paradisi fiscali*, Wolters kluwer, 08 maggio 2021
- Obermayer B., Obermayer F. (2016), *Panama papers. Gli affari segreti del potere*, Rizzoli
- Osborne H. (2020), *What are the Luanda Leaks?*, TheGuardian, 20 gennaio 2020
- Parlamento Europeo, (2021), *Un rapido sguardo alle commissioni parlamentari*, Bruxelles, marzo 2021
- Parlamento europeo (2021), *Attualità: "Politica fiscale e soluzione dell'UE per impedire evasione ed elusione fiscale*, Bruxelles, aprile 2021
- Pellegrini V., Tosti E. (2011), *Alla ricerca dei capitali perduti: una stima delle attività all'estero non dichiarate dagli italiani*, Questioni di Economia e Finanza, (Occasional Papers), Banca d'Italia, n. 97, luglio 2011
- Pompei M. (2019), *Studio Ue, il patrimonio offshore nel 2016 va ancora di moda*, FiscoOggi, 12 dicembre 2019



- Porteous K., Menkes E. (2013), *Highlights of Offshore Leaks so far*, The Center for Public Integrity, 23 dicembre 2013
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
- Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020
- Rizzi M., (2021), *Aumenta l'elusione fiscale delle multinazionali in Italia*, ItaliaOggi, 20 agosto 2021
- Rosen H. e Gayer T., (2019), *Scienza delle finanze*, McGraw-Hill Education
- Ryser M., *Accordi bilaterali svizzera-ue*, Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE, Agosto 2009
- Sandro Maria G., *Come funziona la cooperative compliance*, Isole24ore, 5 gennaio 2017
- Shaxson N. (2012), *Treasure Islands: Uncovering the Damage of Offshore Banking and Tax Havens*, Vintage
- Transcrime corner – Università cattolica (2019), *Chi controlla le società in Europa?*, Isole24ore, 30 gennaio 2020
- Tørsløv T., Ludvig W., Zucman G., (2021), *I profitti persi delle nazioni (The Missing Profits of Nations)*, ItaliaOggi, 20 agosto 2021
- Valente P. (2022), *Contro l'aggressive tax planning: le ultime iniziative a livello europeo*, IPSOA, 18 ottobre 2022
- Valente G. (2023), *Residenza nei paradisi fiscali, rileva il centro degli interessi vitali*, Eutekne, 22 gennaio 2015
- Visco V., (2015), "Evasione fiscale e contrasto all'evasione in Italia: reticenze, resistenze e ipotesi di intervento", *Giappichelli*, Fascicolo 4

## SITOGRAFIA

- Agenzia di Informazione Finanziaria (2020), Le sanzioni internazionali, <https://www.aif.sm › site › documento50062985>
- Banca d'Italia, Unita di informazione finanziaria, <https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/organizzazione-internazionale/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102#alto>
- Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, “Relazioni bilaterali Svizzera– Stati Uniti d’America”, 14/06/2023, <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/stati-uniti/ch-usa.html>
- Commissione Europea, *European semester thematic factsheet curbing aggressive tax planning*, 20 novembre 2017, [https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150511/5%20-%202004%20european-semester-thematic-factsheet-curbing-aggressive-tax-planning\\_en.pdf](https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150511/5%20-%202004%20european-semester-thematic-factsheet-curbing-aggressive-tax-planning_en.pdf)
- Consiglio dell’Unione Europea, Cronistoria - Lista UE delle giurisdizioni non cooperative, <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/timeline-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>
- Consiglio dell’Unione Europea, Lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, 17 luglio 2023 <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>
- IIPost, 4 aprile 2016, <https://www.ilpost.it/2016/04/04/panama-papers/>
- IIPost, 5 novembre 2017, <https://www.ilpost.it/2017/11/05/paradise-papers/>
- Istat: Statistiche report, l’economia non osservata nei conti nazionali | anni 2016-2019, <https://www.istat.it/it/files//2021/10/REPORT-ECONOMIA-NON-OSSERVATA-2019.pdf>
- Merola A., Società offshore: quali rischi, Itaxa blog, 18 marzo 2023, <https://www.itaxa.it/blog/societa-offshore-rischi/>
- Migliorini F. (2023), *Cosa sono i paradisi fiscali? Dove si trovano?*, Fiscomania.com, 11 giugno 2023 <https://fiscomania.com/paradisi-fiscali/>
- Ministero dello Sviluppo economico, Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali, 2011 <https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf>

- Ministero della Giustizia, *Il coordinamento delle indagini in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso*,  
<https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp?contentId=ART54117#>
- OECD (2011), *The Era of Bank Secrecy is Over*  
<https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/48996146.pdf>
- Studio Martelli & Partners S.p.A., BLOG, <https://www.studiomartelli.it/blog/>
- Tax Justice Newtork (2022), *Financial Secrecy Index*, <https://fsi.taxjustice.net/>
- Tax Justice Newtork, Interactive Map, <https://fsi.taxjustice.net/interactive-map/>
- The FATF Recommendations (2023), *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation*,  
<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>
- Unità di Informazione Finanziaria, *Contrasto al finanziamento del terrorismo*,  
<https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-contr>  
[terr/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102](https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-contr/terr/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102)
- U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control,  
<https://ofac.treasury.gov/>